SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 dicembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 234

Ministero della salute

DECRETO 19 novembre 2002.

Elenco dei prodotti autorizzati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, come alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivi.

02A13784

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza socio-ambientale in ordine all'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota del 13 novembre 2002 del Presidente della regione Piemonte, con la quale è stata rappresentata la grave situazione d'emergenza socio-ambientale, venutasi a creare nel territorio del comune di Verbania, a causa della presenza di sostanze gravemente inquinanti e pericolose per la salute dell'uomo e per l'ambiente rilevate nei reflui scaricati nell'impianto di depurazione della società Acetati S.p.a., immessi nelle acque del lago Maggiore;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 14 novembre 2002, con cui si chiede la dichiarazione dello stato di emergenza socio-ambientale, al fine di risolvere, con i necessari provvedimenti straordinari, la predetta grave situazione di inquinamento delle acque del lago Maggiore, a seguito degli scarichi dei citati reflui industriali;

Vista la nota del Prefetto di Verbano-Cusio-Ossola del 19 novembre 2002, con la quale si segnala la necessità di adottare le procedure relative allo stato di emergenza, al fine di attivare, nel più breve tempo possibile, interventi radicali, da attuare secondo un preciso cronoprogramma, di adeguamento delle tecnologie di trattamento delle acque reflue;

Considerata l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in essere tutte le misure di messa in sicurezza finalizzate al contenimento delle fonti inquinanti;

Considerato che la predetta situazione di inquinamento ambientale ha comportato la sospensione dell'esercizio delle attività produttive della società succitata con conseguenti gravi ripercussioni in materia occupazionale;

Ritenuto necessario, quindi, attivare interventi straordinari, al fine di superare il predetto contesto emergenziale;

Ritenuto, inoltre, di dover assumere urgentemente iniziative per consentire la sperimentazione di nuovi trattamenti depurativi in fase operativa nell'ambito del contesto produttivo;

Ritenuto, infine, indispensabile fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza socio-ambientale nel territorio del comune di Verbania.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14410

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello;

Vista, in particolare, l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, con il quale sono stati previsti gli interventi necessari per la cessazione della gestione straordinaria e la riconduzione di tutte le attività all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali interessati;

Vista la richiesta del Presidente della giunta regionale della Toscana, pervenuta con nota n. 197441 del 2 dicembre 2002;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi predisposti in ordine al fenomeno dell'eutrofizzazione della laguna di Orbetello e del sistema di depurazione sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2003 lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14407

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito le regioni Puglia e Basilicata.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 11 aprile 2001 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave crisi idrica che ha colpito la regione Puglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001 con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza sino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi predisposti dai commissari delegati e previsti nei programmi emergenziali delle regioni Puglia e Basilicata che prevedono sia iniziative a carattere immediato e urgente che a carattere ordinario e permanente;

Considerato altresì che gli interventi finalizzati a ottenere un beneficio immediato sono stati tutti attivati e producono gli effetti previsti, mentre quelli rivolti ad assicurare un servizio permanente necessitano di ulteriori dodici mesi per la loro realizzazione;

Viste le richieste del Presidente della regione Puglia e Basilicata di cui alle note in data 2 dicembre 2002, nonché la richiesta congiunta dei citati Presidenti nella qualità di sottoscrittori di un accordo di programma tra le regioni Puglia e Basilicata per gli interventi interconnessi e sulle risorse condivise;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2003 lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito le regioni Puglia e Basilicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14408

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari;

Considerato che il continuo massiccio afflusso di stranieri, che giungono irregolarmente in Italia, determina una situazione di particolare criticità che deve essere affrontata con misure straordinarie e provvedimenti urgenti;

Considerato che le attività amministrative e operative, necessarie al contrasto e alla gestione del fenomeno, messe in atto dalle amministrazioni competenti, si sono rilevate particolarmente incisive e che conseguentemente il livello degli interventi deve mantenere l'attuale efficacia;

Considerato che il flusso di stranieri extracomunitari irregolari che giungono in Italia continua ad essere particolarmente rilevante;

Considerato che la citata dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del Ministro dell'interno del 4 dicembre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14409

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale, in ordine all'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania. (Ordinanza n. 3257).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza socio-ambientale a causa dell'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania;

Vista la nota del 13 novembre 2002 del Presidente della regione Piemonte, con la quale è stata rappresentata la grave situazione d'emergenza socio-ambientale, venutasi a creare nel territorio del comune di Verbania, per effetto della presenza di sostanze gravemente inquinanti e pericolose per la salute dell'uomo e per l'ambiente nei reflui scaricati nell'impianto di depurazione della società Acetati S.p.a., immessi nel Lago Maggiore;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in data 14 novembre 2002, con cui si chiede la dichiarazione dello stato di emergenza socioambientale al fine di risolvere, con i necessari provvedimenti straordinari, la predetta grave situazione di inquinamento delle acque del Lago Maggiore, interessate dai citati reflui industriali;

Vista la nota del Prefetto di Verbano-Cusio-Ossola del 19 novembre 2002, con la quale si segnala la necessità di adottare le procedure relative allo stato di emergenza, ai fini di attivare, nel più breve tempo possibile, interventi radicali per il trattamento di acque reflue;

Vista la comunicazione della Provincia del Verbano Cusio Ossola - VIII Settore tutela dell'ambiente - Servizio scarichi e qualità delle acque, in data 2 dicembre 2002, con la quale viene precisato che nell'impianto di trattamento acque reflue della Acetati S.p.a. confluiscono anche i reflui della Italpet S.p.a. e della Expedio Otto S.r.l., che vengono trattati promiscuamente;

Considerata l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in essere tutte le idonee misure di messa in sicurezza, finalizzate al contenimento delle fonti inquinanti;

Considerato, in particolare, che a causa dell'alterazione dell'habitat naturale sussiste una situazione di pericolo per la vita acquatica, con conseguente rischio di passaggio di sostanze inquinanti nella catena alimentare, con grave pregiudizio per la salute degli individui;

Considerato, altresì, che la predetta situazione di inquinamento ambientale ha comportato la sospensione dell'esercizio delle attività produttive della Acetati S.p.a., con conseguenti gravi ripercussioni in materia occupazionale;

Ritenuto, inoltre, di dover assumere urgentemente iniziative per consentire la sperimentazione di nuovi trattamenti depurativi in fase operativa nell'ambito del contesto produttivo;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nei sensi di cui alla nota del 4 dicembre 2002;

Acquisita l'intesa del Presidente della regione Piemonte;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Prefetto di Verbano-Cusio-Ossola è nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per fronteggiare e superare la situazione di emergenza socio-ambientale in ordine all'inquinamento causato dai reflui prodotti dalle società Acetati S.p.a., Italpet S.p.a. ed Expedio Otto S.r.l., immessi nelle acque del lago Maggiore nel comune di Verbania.

2. Nell'esercizio delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonché di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa, acquisendo, se necessario, i provvedimenti di competenza in materia della Autorità giudiziaria.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il commissario delegato, entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

a) dispone l'adozione di misure immediate relative ai cicli di produzione ed al trattamento appropriato delle acque reflue di processo scaricate dalla Acetati S.p.a., dalla Italpet S.p.a. e dalla Expedio Otto S.r.l., al fine di ottenere, in assenza di qualsiasi forma di diluizione con acque di raffreddamento, con acque meteoriche, di prima pioggia o di dilavamento di piazzali ed impianti e/o con altre acque di processo, la riduzione, allo sbocco dell'impianto di trattamento delle acque reflue contenenti gli aldeidi, delle concentrazioni di aldeidi totali, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

b) dispone l'adozione di misure immediate volte al miglioramento del trattamento depurativo all'interno degli stabilimenti della Acetati S.p.a., della Italpet S.p.a. e della Expedio Otto S.r.l., al fine di ottenere, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, una riduzione dei parametri del C.O.D., dell'azoto ammoniacale e del rame ed il pieno rispetto delle più restrittive disposizioni di legge in materia di scarichi in acque sensibili;

c) dispone, se necessario, e nel rispetto assoluto del divieto di qualsiasi forma di diluizione, anche con altre acque reflue, sia a carico del depuratore, sia a carico dell'impresa, il recapito, in via temporanea, di una aliquota delle acque reflue provenienti dal processo di recupero dell'acido acetico all'impianto di depurazione consortile di Verbania, compatibilmente con la capacità residua di trattamento di tale impianto, in raccordo con la società di gestione dell'impianto medesimo sui quantitativi, sui modi e sui tempi, in modo da non comportare pregiudizio all'impianto di depurazione stesso;

d) dispone l'istallazione di sistemi di monitoraggio e di controllo sugli scarichi addotti ai depuratori e sulle acque reflue in uscita dai medesimi, nonché sulle possibili emissioni in atmosfera provenienti dai trattamenti di depurazione dei reflui;

e) fissa, in via temporanea, per le finalità di sperimentazione, anche avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 5 della presente ordinanza, limiti numerici per i parametri del C.O.D., dell'azoto ammoniacale e del fosforo, termini e modalità per lo scarico dei reflui addotti, tramite fognatura, al depuratore consortile, nonché dei reflui depurati in uscita dagli impianti industriali e consortili in acque pubbliche superficiali, con esclusione delle sostanze di cui alla tabella 5, dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/1999;

f) autorizza gli scarichi in fognatura e in corpo idrico superficiale, previa eliminazione di ogni forma di diluizione dei reflui e nel rispetto dei limiti inderogabili previsti per le sostanze di cui alla tabella 5, dell'allegato 5, del decreto legislativo n. 152/1999.

2. Il commissario delegato può disporre, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'adozione di misure per aumentare la potenzialità e per migliorare l'attività depurativa dell'impianto di depurazione consortile di Verbania, al fine di consentire il trattamento di una parte dei reflui degli impianti industriali della Acetati S.p.a., della Italpet S.p.a. ed Expedio Otto S.r.l., nonché per il riutilizzo nelle stesse industrie degli effluenti depurati.

3. Il commissario delegato dispone, altresì, interventi:

a) finalizzati a definire modi e termini per la sostituzione della formaldeide e delle altre sostanze pericolose utilizzate nel ciclo produttivo con altri reagenti di processo a minore potenziale inquinante, in modo da ridurre la presenza di sostanze pericolose nelle emissioni in acqua, in atmosfera e nei rifiuti.

b) per la riduzione, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dei consumi idrici degli impianti di produzione e di raffreddamento della Acetati S.p.a., della Italpet S.p.a., e della Expedio Otto S.r.l.;

c) per il riutilizzo delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto consortile di depurazione per il fabbisogno produttivo e di raffreddamento, adottando ogni misura necessaria ad evitare incidenze sulle acque reflue in uscita dal sito industriale Acetati S.p.a. - Italpet S.p.a. - Expedio Otto S.r.l.;

d) per ottenere, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la totale separazione tra le acque meteoriche, quelle di raffreddamento e quelle di processo dei singoli impianti presenti nel sito industriale Acetati S.p.a. - Italpet S.p.a. - Expedio Otto S.r.l., da mandarsi in depurazione;

e) per individuare, ove necessario, tutti i punti di emissione e gli sfiati attraverso i quali sono possibili emissioni in atmosfera di formaldeide e di altre sostanze pericolose utilizzate nei cicli produttivi, nonché per eliminare e convogliare, ai fini di controllo, le restanti sostanze in predefiniti ed accessibili punti di emissione;

f) per la salvaguardia ed il mantenimento di tutti i presidi posti a tutela della sicurezza interna ed esterna.

4. Il commissario delegato vigila, altresì, sul rispetto delle convenzioni che consentono alle imprese di utilizzare i collettori che adducono i reflui all'impianto di depurazione consortile di Verbania.

5. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono realizzati in conformità alla normativa vigente in mate-

ria di tutela della qualità delle acque, di difesa del suolo e di tutela della qualità dell'aria, anche promuovendo, ove necessario, specifici accordi di programma.

6. Il commissario delegato, per il superamento dell'emergenza, esercita tutti i poteri di carattere autorizzatorio e concessorio previsti dalla normativa vigente di cui sono titolari le autorità ordinariamente competenti, anche adottando, se necessario, nei confronti della Acetati S.p.a., della Italpet S.p.a, e della Expedio Otto S.r.l., provvedimenti cogenti per conseguire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia ambientale, coerentemente con gli obiettivi di cui alla presente ordinanza.

Art. 3.

1. Il commissario delegato adotta, altresì, tutte le iniziative, anche di carattere sollecitatorio, volte a conseguire, da parte di tutti i soggetti pubblici ordinariamente competenti, il compimento di attività, ivi comprese quelle previste da norme processuali, strumentali al conseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti autorizzandone anche l'esercizio. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere ed alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

3. I progetti degli impianti e delle opere di cui al comma 1 sono esclusi, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal medesimo decreto, previa comunicazione da parte del Commissario delegato alla Commissione europea dei motivi che giustificano tale esenzione.

Art. 5.

1. Il commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, può adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 19 e 20;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 4 e 4-*bis,* 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 29 e 34;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1996, n. 573;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 80, 117, 134, 136 e 141;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, art. 28 commi 1 e 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 31, 32, 33, 39, 45, e 47, la deroga all'art. 28, commi 1 e 2 ed agli articoli 31, 32, 33 è limitata ai richiami alle sostanze non incluse nella tabella 5 dell'allegato 5;

legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, con esclusione dell'art. 25;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 17, 27 e 28;

legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17;

decreto legislativo 24 novembre 2000, n. 340;

legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, art. 5.

2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 6.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale di una propria struttura, appositamente costituita, composta complessivamente da non più di sei unità di personale, di cui tre unità in servizio presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Verbano Cusio Ossola, e tre unità appartenenti alla pubblica amministrazione, aventi specifiche professionalità nelle materie oggetto del presente prov-

vedimento, in posizione di comando, ovvero estranee alla pubblica amministrazione, assunte con contratto a tempo determinato, o convenzionate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 19 del CCNL del comparto Ministeri.

2. Il commissario delegato può avvalersi, altresì, della segreteria tecnica costituita ai sensi dell'art. 114, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, presso il Servizio T.A.I. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e di una unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni, il commissario delegato può anche avvalersi della collaborazione delle Amministrazioni dello Stato, della regione Piemonte, della provincia di Verbano-Cusio-Ossola e del comune di Verbania, degli Istituti universitari, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dell'Agenzia regionale protezione ambiente, con oneri a carico dei medesimi enti per gli aspetti di competenza istituzionali.

4. Il compenso spettante al commissario delegato sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta una speciale indennità operativa equivalente all'importo di 70 ore di straordinario, calcolata su base mensile, in relazione ai giorni di effettivo impiego, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, è autorizzata la corresponsione di una indennità pari al 20% della retribuzione di cui all'art. 21, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n, 316, del 23 maggio 2001. Al personale appartenente alla struttura commissariale, cui sono conferite le funzioni di responsabile unico del procedimento e/o ingegnere capo e agli incaricati della predisposizione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché ai loro collaboratori, il commissario delegato corrisponde un compenso nella misura prevista dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il corrispettivo da riconoscere per le attività di supporto al commissario delegato è determinato, a vacazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, aggiornato con decreto ministeriale 417/1997, con detrazione di cui all'art. 4, comma 12-*bis,* della legge 26 aprile 1989, n. 155 e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate. Per le missioni del personale, richieste ed autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, con possibilità di autorizzare, ove necessario, anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario delegato sulla base delle documentate richieste.

6. L'utilizzazione di personale pubblico è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 7.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, sono assegnate al commissario delegato le seguenti risorse:

€ 500.000,00 a valere sulle risorse specifiche previste nell'Accordo di Programma Quadro fra lo Stato e la regione Piemonte, in materia di tutela delle acque e di gestione integrata delle risorse idriche, per l'eliminazione delle sostanze pericolose ed il riutilizzo delle acque reflue depurate.

2. Il commissario delegato predispone tutti gli atti necessari ad accedere ai finanziamenti.

3. Le risorse di cui al presente articolo sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza in ordine all'inquinamento delle acque nel Lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania.

4. Il commissario delegato può impegnare le somme stanziate per l'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 8.

1. Con successivo provvedimento da adottarsi da parte del capo del Dipartimento della protezione civile verrà istituito un «Comitato di rientro nell'ordinario», con compiti propulsivi e di vigilanza sull'operato dei soggetti preposti al superamento dell'emergenza.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni responsabilità ed obbligazione scaturite dall'applicazione della presente ordinanza, e pertanto anche eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente non possono gravare sul medesimo Dipartimento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14411

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 ottobre 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 7 maggio 2002 ed in particolare il progetto S639 presentato da Piaggio Aero Industries S.p.a. per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Considerato che si è reso necessario acquisire un supplemento istruttorio relativamente alla distribuzione temporale degli investimenti;

Acquisito in data 30 settembre 2002 il suddetto supplemento istruttorio da parte dell'Istituto convenzionato;

Vista la disponibilità del cap. 8932;

Considerato che per tutti il progetto proposto per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.P.A. - Genova (classificata grande impresa).

Progetto: S639-P.

Titolo del progetto: messa a punto di metodologie innovative per la produzione di componentistica aeronautica mediante tecnologia laser.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.956.338,73 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 0,00;

n zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 1.779.710,47;

in zona obiettivo 2: € 176.628,26;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.956.338,73.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 0,00 per ricerca industriale e

€ 1.956.338,73 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D*, punto 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 870.700,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 435.350,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 44,55%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 44,51%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 1° luglio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato,

ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 870.700,00, di cui all'art. 1 del presente decreto grava sul capitolo 8932, PG02, esercizio 2002 resti 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A14262

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 novembre 2002.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di orgine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 delle legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 1263/96 del 1º luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Valtellina Casera», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di orgine protetta «Valtellina Casera» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi inviduati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14377

DECRETO 28 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 16 luglio 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;

Considerato che il Consorzio del Prosciutto Toscano, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreto 16 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dall'8 dicembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14379

DECRETO 29 novembre 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di orgine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Montasio» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla apparenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2000, con il quale l'organismo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrere dall'8 gennaio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 29 dicembre 1999 per la denominazione di origine protetta «Motasio» venga adeguato allo schema di tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il consorzio per la tutela del formaggio Montasio con nota del 15 ottobre 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Montasio» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 29 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data del 7 gennaio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 29 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14378

DECRETO 4 dicembre 2002.

Disposizioni attuative dell'art. 64 del reg. CE n. 445/02, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 che istituisce un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi comunitari, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CEE n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti Feoga Sezione garanzia, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

Visto il regolamento (CE) n. 2603/99 della commissione del 9 dicembre 1999, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1685/00 della commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

Visto il regolamento (CEE) n. 2419/01 della commissione dell'11 dicembre 2001 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari;

Visto il regolamento (CE) n. 445/02 della commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/99 e, in particolare, l'art. 64 che attribuisce agli Stati membri la competenza di determinare il sistema di sanzioni da comminare in caso di violazione degli obblighi assunti e delle pertinenti norme regolamentari;

Visto il documento n. 2000/C28/02 Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato nel settore agricolo;

Viste le decisioni della Commissione europea di approvazione dei Piani di sviluppo rurale 2000-2006 delle regioni e province autonome;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 e dal decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1990, ed in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole e forestali all'AGEA del 9 agosto 2001, n. 5720, concernente orientamenti nazionali per l'applicazione degli articoli 46, 47 e 48 (domande, controlli e sanzioni) del regolamento CE m. 1750/99, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), dove tra l'altro al capo III - Autorità di controllo, è previsto che l'AGEA e le regioni e province autonome, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali, possono affidare sulla base di convenzioni ad un terzo soggetto, ivi compreso il Corpo forestale dello Stato, funzioni derivanti dalla propria competenza;

Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 26 settembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente provvedimento si applica alla disciplina inerente i capi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX del Titolo II, del Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, così come elaborata dalle regioni e province autonome nel quadro dei Piani di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 approvati dalla Commissione europea.

2. Per le misure di accompagnamento in corso di esecuzione, di cui ai regolamenti (CEE) n. 2078/92 e n. 2080/92 si applicano rispettivamente, fino al completamento dell'esecuzione medesima, le disposizioni del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 1998, n. 159, recante disciplina di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze, nonché il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 dicembre 1998, n. 494, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92, in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi. Tuttavia, se le norme ivi contenute e quelle in vigore nel momento in cui si accerta la violazione sono diverse, si applicano quelle più favorevoli al beneficiario, salvo che sia stato già pronunciato provvedimento o ordinanza ingiunzione irrevocabile dai competenti uffici.

Art. 2.

Accertamento dei requisiti

1. L' accesso ai benefici previsti dalle misure comunitarie è subordinato all'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa nonché dai Piani di sviluppo rurale regionali; in caso di assenza di tali requisiti la relativa domanda, non ammissibile, è oggetto di una specifica pronunzia di archiviazione.

2. A seguito dell'accoglimento della domanda di adesione ad una o più misure di cui all'art. 1, comma 1, il richiedente si obbliga a rispettare tutti gli impegni relativi alla durata, agli obiettivi da raggiungere o ogni altra prescrizione stabilita dalla normativa vigente e dallo specifico Piano di sviluppo rurale.

Art. 3.

Accertamento delle anomalie

1. Le domande ammesse ai benefici, di cui al regolamento (CE) n. 1257/99, sono soggette a controllo da parte degli organismi pagatori riconosciuti o da enti e soggetti dagli stessi delegati.

2. Costituiscono anomalie, da accertare in sede di controllo degli interventi di cui al comma 1:

a) difformità tra quanto dichiarato nella domanda dal richiedente e quanto accertato in sede di controllo e/o con riferimento ai dati presenti nel sistema integrato di gestione e controllo;

b) inosservanza degli impegni derivanti dall'accoglimento della domanda relativa ad una delle misure previste dal Piano di sviluppo rurale.

3. Le anomalie accertate per difformità tra dichiarato e accertato possono essere relative a:

a) contributi erogati «per superficie»;

b) contributi erogati anche in relazione alle unità di animale rapportate alle Unità di bestiame adulto (UBA) possedute in azienda;

c) altre difformità di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che influiscono sull'ammissione a finanziamento.

4. Gli impegni derivanti dall'ammissione ai benefici di cui al citato regolamento (CE) n. 1257/99, si distinguono in:

a) essenziali, che, se disattesi, non consentono il raggiungimento degli obiettivi nella misura attuata;

b) accessori, la cui inosservanza consente il conseguimento, ancorché parziale degli obiettivi previsti per la misura attuata.

5. Le regioni e le province autonome individuano gli impegni essenziali ed accessori di cui al comma 4, formandone distinti elenchi.

6. Costituiscono comunque impegni essenziali che il beneficiario è tenuto a rispettare:

a) realizzazione dell'opera/progetto/intervento nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dai rispettivi Piani di sviluppo rurale, salvo eventuale proroga concessa;

b) rispetto del vincolo di destinazione d'uso, fatti salvi i casi di forza maggiore previsti dall'art. 33 del regolamento CE 445/2002 e i casi definiti dagli articoli 30 e 32 del predetto regolamento CE n. 445/2002;

c) realizzazione dell'intervento in modo conforme rispetto alle finalità della misura e coerente con il progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse;

d) comunicazione all'Amministrazione competente, entro i termini da questa stabiliti, della cessione totale o parziale delle opere finanziate, come disciplinata dall'art. 30 del regolamento (CE) n. 445/2002, antecedentemente alla conclusione dell'opera, del progetto o dell'intervento o prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso.

Art. 4.

Pronunzia di decadenza

1. Le anomalie accertate per difformità tra dichiarato ed accertato comportano l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) per i contributi erogati per superficie: articoli 30, 31, 32 e 44 del regolamento (CE) n. 2419 dell'11 dicembre 2001;

b) per i contributi erogati anche in relazione alle unità di animale rapportate alle Unità di bestiame adulto (UBA) possedute in azienda: articoli 36, 38 e 40 del regolamento (CE) n. 2419 dell'11 dicembre 2001;

c) per le altre difformità che influiscono sull'ammissione a finanziamento: articoli 71, 72 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

2. In caso di pagamento indebito, il singolo beneficiario di una misura di sviluppo rurale è tenuto a rimborsare gli importi conformemente all'art. 49 del regolamento (CE) n. 2419/2001.

3. Il mancato rispetto degli impegni essenziali ed accessori di cui all'art. 3, comma 4 del presente provvedimento verrà disciplinato, nell'applicazione delle sanzioni, da apposito decreto legislativo.

4. Sono esclusi dalla decadenza i casi di modifica, integrazione o variante progettuale dovute a cause di forza maggiore, ovvero al verificarsi di situazioni o eventi di natura tecnico-fisica, nonché all'introduzione di nuove tecnologie migliorative, non ipotizzabili al momento dell'accoglimento della domanda, a condizione che sia fatta specifica comunicazione entro il termine stabilito dall'Amministrazione competente, rimanendo in ogni modo escluso ogni possibile aumento del contributo.

5. La decadenza totale viene pronunziata anche nel caso in cui il beneficiario o un proprio rappresentante impediscono il regolare svolgimento delle operazioni di controllo.

Art. 5.

Procedure per la pronunzia di decadenza

1. Nel caso in cui, durante il procedimento relativo alla specifica misura, si verifichino le condizioni che comportano la decadenza della misura stessa o l'applicazione di altre misure sanzionatorie, l'organismo pagatore riconosciuto o l'ente o soggetto da questo delegato comunica all'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del procedimento di decadenza, allegando copia del verbale di istruttoria o di controllo che evidenzia le violazioni accertate; tale comunicazione è inviata anche alla Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale, del Ministero delle politiche agricole e forestali. Trascorso il termine assegnato, l'organismo pagatore riconosciuto o l'ente o soggetto da questo delegato, sulla base delle risultanze istruttorie e degli eventuali scritti difensivi della parte interessata, emette la conseguente pronunzia di decadenza, ovvero l'eventuale archiviazione del procedimento.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A14349

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus Adventura soc. a r.l.», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 20 dicembre 2000 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Taranto nei confronti della società cooperativa edilizia «Domus Adventura» soc. a r.l., con sede in Taranto;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Domus Adventura soc. a r.l.», con sede in Taranto, costituita in data 4 giugno 1964 con atto a rogito del notaio dott. Ferdinando Accolla di Taranto, omologato dal tribunale di Taranto con decreto 23 giugno 1964, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992 e la dott.ssa Mariella Spada, residente in Taranto, viale Trentino n. 22, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14327

DECRETO 26 novembre 2002.

Revoca del decreto di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.RI.AL. - Commissionaria Riminese Alimentaristi società cooperativa a r.l.», in Rimini.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale n. 287/2002 in data 12 settembre 2002 con il quale la società cooperativa sotto indicata è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza n. 35/2002 in data 13 settembre 2002 del tribunale di Rimini con la quale è stato dichiarato il fallimento della cooperativa in questione;

Sentita la terna dei commissari liquidatori;

Esaminata l'opportunità di procedere alla revoca del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa per ragioni che non attengono all'operato dei commissari liquidatori ma sono legate alla salvaguardia degli interessi delle società ordinarie partecipate, coinvolte nella procedura fallimentare del sodalizio;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 287/2002 in data 12 settembre 2002 con il quale la società cooperativa «CO.RI.AL. - Commissionaria Riminese Alimentaristi società cooperativa a r.l.», con sede in Rimini (codice fiscale n. 00141710400), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con nomina dei commissari liquidatori nelle persone dei sigg.ri avv. Giampiero Martini, avv. Giampaolo Rizzo, dott. Claudio Durazzi, è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 novembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14326

DECRETO 3 dicembre 2002.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società cooperativa a r.l. «S.A.M. - Società allevatori molisani», in Campobasso.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 febbraio 1996, con cui la «S.A.M. - Società allevatori molisani» società cooperativa a r.l., con sede in Campobasso è posta in amministrazione straordinaria e sono nominati commissari straordinari il dott. Antonio Franchi, l'avv. Franco Neppi, il prof. Lucio Francario;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 aprile 2000 con il quale è stato nominato commissario straordinario il dott. Donato Fatica in sostituzione del prof. Lucio Francario;

Visto il provvedimento in data 12 giugno 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la Cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione e del rendiconto di gestione della citata società;

Vista l'istanza pervenuta in data 28 ottobre 2002 con la quale i commissari, comunicando che non sono state depositate contestazioni da parte dei creditori al bilancio finale di liquidazione e al rendiconto di gestione, chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.A.M. - Società allevatori molisani» società cooperativa a r.l., ai sensi dell'art. 118, n. 4 della legge fallimentare;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.A.M. - Società allevatori molisani» società cooperativa a r.l., con sede in Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.A.M. - Società allevatori molisani» società cooperativa a r.l., con sede in Campobasso ai sensi dell'art. 118, n. 4 della legge fallimentare.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione, nonché alla cancellazione della «S.A.M. - Società allevatori molisani» società cooperativa a r.l. dal registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 3 dicembre 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

02A14324

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alternativa Vallese S.c.r.l.», in Vallo della Lucania e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 maggio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alternativa Vallese S.c.r.l.», con sede in Vallo della Lucania (Salerno) (codice fiscale 02466590656), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Bruna Fontana, nata a Salerno il 25 settembre 1966 ed ivi domiciliata in via F.lli De Mattia n. 85, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14317

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Mattazione facchinaggio e trasporto e servizi vari a r.l.», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 agosto 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Mattazione facchinaggio e trasporto e servizi vari a r.l.», con sede in Foggia (codice fiscale 00514400712), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Maria Loreta Notarangelo, nata a S. Giovanni Rotondo (Foggia) il 26 ottobre 1968, domiciliata in Foggia, viale Candelaro n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14318

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Edilchiara soc. coop. a r.l.», in Pulsano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 marzo 1999 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Edilchiara - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pulsano (Taranto) (codice fiscale 01875110734), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Pietro Chianura, nato a Taranto il 7 gennaio 1963, domiciliato in Mandurai (Taranto), via S. Lucia n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14319

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Futura a r.l. in liquidazione», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 giugno 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Futura a r.l. in liquidazione», con sede in Bari (codice fiscale 04578640726), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Nicola Basso, nato a Bari il 31 ottobre 1961 ed ivi domiciliato in via Pasquale Fiore n. 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14320

DECRETO 10 dicembre 2002.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Aosta e Brindisi.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalla camera di commercio di Brindisi e dall'assessorato dell'industria, artigianato ed energia della regione Valle d'Aosta ai fini della costituzione della camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - per attuazione dell'art. 14, lettera *b)* della legge regionale 2 maggio 2002, n. 7, di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995, riunitosi il 4 ottobre 2002 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalla camera di commercio di Brindisi e dall'assessorato dell'industria, artigianato ed energia della regione Valle d'Aosta per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2002

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio centrale delle camere di commercio - Ufficio B2

CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI
CHAMBRE VALDÔTAINE DES ENTEPRISES ET DES ACTIVITÉS LIBÉRALES

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto in migliaia di lire
Agricoltura	3.103	9,9	74.565
Artigianato	3.736	16,9	532.379
Industria	1.000	18,7	735.331
Commercio	3.214	14,4	377.893
Cooperazione	240	1,7	74.389
Turismo	1.900	15,6	483.985
Trasporto e spedizioni	763	7,1	434.781
Credito	217	1,9	159.541
Assicurazioni	295	0,7	27.621
Servizi alle imprese	1.414	9,6	957.520
Altri settori	296	3,5	82.116
TOTALE . . .	16.178	100,0	3.940.121

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2001.

CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto in migliaia di lire
Agricoltura	13.723	32,8	497.059
Artigianato	7.431	11,9	530.163
Industria	2.658	18,5	1.533.934
Commercio	10.709	14,9	646.978
Cooperazione	1.604	2,5	121.132
Turismo	1.534	3,0	790.751
Trasporto e spedizioni	522	4,7	481.024
Credito	170	1,4	138.429
Assicurazioni	268	0,5	59.326
Servizi alle imprese	1.350	6,3	1.227.500
Altri settori	588	3,5	30.283
TOTALE . . .	40.557	100,0	6.056.579

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2001.

02A14301

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 novembre 2002.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia Antoniana S.c.r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo proovvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile primo comma;

Visti il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 3 luglio 2002, nei confronti della società «Cooperativa edilizia Antoniana S.c.r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1977 non ha più redatto il bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975 n. 400 art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società «Cooperativa edilizia Antoniana S.c.r.l.», avente sede in Padova, via Jacopo Stretti n. 1, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Grassi, in data 30 marzo 1949, repertorio 89, registro società 3103, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 7/23760, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 5 novembre 2002

Il dirigente: DRAGO

02A14345

DECRETO 29 novembre 2002.

Modifica della tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935 e successive modificazioni e integrazioni, concernente deroghe all'obbligo del riposo domenicale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, mediante modifica della voce 47.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive può cadere in un giorno diverso dalla domenica mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della citata legge 22 febbraio 1934, n. 370;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935 sostituendo alla voce n. 11 la sola dizione «Produzione di carta, cellulosa e carta paglia via chimico-meccanica» con «Produzione e trasformazione di carta, cellulosa e carta paglia per via chimico-meccanica» ed integrando l'elenco delle operazioni per le quali è concessa la deroga;

Decreta:

La voce 11 della tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5, numeri 1 e 2, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è modificata nel seguente modo:

N.	Natura dell'attività	Oprazioni per le quali è concessa la deroga
11	Produzione e trasformazione di carta, cellulosa e carta paglia per via chimico-meccanica.	Per il personale: addetto alla fabbricazione di cellulosa per via chimica; addetto agli impianti cartari collegati tecnologicamente alla fabbricazione di cellulosa per via chimica a ciclo continuo, riconosciuti tali dall'Ispettorato del lavoro; addetto alla produzione della pasta meccanica di legno con esclusione del personale addetto alla preparazione del legname; addetto alla trasformazione della carta tissue in prodotti per uso igienico, sanitario e domestico e all'allestimento, confezione, immagazzinamento e spedizione di tali prodotti ivi comprese le varie operazioni complementari al ciclo produttivo.

Roma, 29 novembre 2002

Il Ministro: MARONI

02A14436

DECRETO 3 dicembre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Tinta società cooperativa edilizia a r.l.», in Cerreto Sannita.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1999 con il quale è stata delegata alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, con il quale è stato introdotto il regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 23 gennaio 1995, con il quale ai sensi dell'art. 2448 del codice civile viene deliberato lo scioglimento anticipato della società cooperativa Tinta, con sede in Cerreto Sannita (Benevento), nominando liquidatore il sig. Mazzacane Pietro;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 28 settembre 2000 e il successivo verbale di accertamento a seguito di diffida del 28 agosto 2001, dai quali risulta che la società cooperativa Tinta si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile per il protrarsi infruttuoso della liquidazione affidata al sig. Mazzacane Pietro;

Preso atto che, in data 18 aprile 2002, il Comitato centrale per le cooperative ha espresso parere favorevole alla sostituzione del sunnominato liquidatore;

Visto il D.D. 10 luglio 2002 con il quale è stato nominato il dott. Di Santo Luigi in sostituzione del precedente liquidatore;

Considerato che il sunnominato ha rinunciato all'incarico con comunicazione del 10 ottobre 2002;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di un nuovo liquidatore;

Decreta:

Il dott. Tinessa Augusto, residente in Benevento, via G. Castellano, 34, è nominata liquidatore della cooperativa «Tinta società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Cerreto Sannita (Benevento), registro società 3912, già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del dott. Di Santo Luigi.

Contro il presente provvedimento è ammissibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Al nuovo liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Benevento, 3 dicembre 2002

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

02A14333

DECRETO 3 dicembre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cubito 79 - Soc. cooperativa edilizia a r.l.», in Napoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449;

Considerato che la società cooperativa «Cubito 79 - Soc. cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Napoli, costituita in data 16 maggio 1979, già iscritta nel registro società al n. 2259/79, codice fiscale n. 01843170638, è stata posta in liquidazione in data 28 marzo 1996 ai sensi dell'art. 2448 del codice civile e che in tale data è stato nominato liquidatore il sig. Labattaglia Sebastiano, nato a Salandra (Matera) il 1° giugno 1938;

Considerato, che il liquidatore ordinario non ha consentito la revisione del sodalizio né, a tutt'oggi, ha portato a termine il mandato, sebbene diffidato dalla Direzione provinciale del lavoro di Napoli con la nota n. 2379 dell'8 maggio 2001, ricevuta il 12 maggio 2001;

Sentito il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 31 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione del suddetto liquidatore al fine di regolarizzare lo svolgimento della liquidazione;

Decreta:

L'avv. Cammarota Riccardo, nato a Napoli il 7 marzo 1959, è nominato liquidatore della società cooperativa «Cubito 79 - Soc. cooperativa edilizia», con sede in Napoli, costituita in data 16 ottobre 1979, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 28 marzo 1996, in sostituzione del sig. Labattaglia Sebastiano, nato a Salandra (Matera) il 1° giugno 1938.

È a cura della Direzione provinciale del lavoro di Napoli la notifica del presente decreto ai soggetti interessati.

Napoli, 3 dicembre 2002

Il direttore provinciale: MORANTE

02A14334

DECRETO 6 dicembre 2002.

Sostituzione di un membro della seconda speciale commissione del Comitato provinciale INPS di Verona, in rappresentanza dei lavoratori autonomi artigiani.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VERONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970, relativo all'attuazione delle deleghe conferiti al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge n. 153 del 30 aprile 1969 e concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto, in particolare, l'art. 46 della citata legge n. 88/1989 che prevede la costituzione di speciali commissioni del Comitato provinciale dell'I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 15/2002 del 29 novembre 2002 con cui sono state riconosciute le speciali commissioni ex art. 46, legge n. 88/1989 del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Preso atto che l'U.P.A. (Unione provinciale artigiani) con nota fax del 4 dicembre 2002, ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante nell'ambito della commissione speciale per i lavoratori autonomi artigiani del Comitato provinciale I.N.P.S. di cui trattasi, sig. Ferrari Roberto con il sig. Aloisi Domenico;

Decreta:

Il sig. Aloisi Domenico è nominato membro della seconda speciale commissione del comitato provinciale INPS, in rappresentanza dei lavoratori autonomi artigiani, con effetto dalla data del presente provvedimento, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Verona, 6 dicembre 2002

Il direttore provinciale: FESTA

02A14350

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 novembre 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Twinrix» - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Twinrix» - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/97/029/009 pediatrico sospensione iniettabile 1 siringa preriempita + 2 aghi separati 0,5 ml uso intramuscolare;

EU/1/00/029/010 pediatrico sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite + 20 aghi separati 0,5 ml uso intramuscolare.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Biologicals S.A.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visti i decreti del 20 settembre 1997, 10 febbraio 1997 e 19 novembre 1997 con i quali la specialità medicinale Twinrix è stata classificata in C;

Vista la decisione della Commissione europea del 6 febbraio 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Twinrix» nelle confezioni indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65,75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione per le nuove confezioni;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale la specialità medicinale autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato iterministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta dell'8 ottobre 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Twinrix debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale TWINRIX nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

pediatrico sospensione iniettabile 1 siringa preriempita + 2 aghi separati 0,5 ml uso intramuscolare: A.I.C. n. 033014147/E (in base 10) 0ZHJD3 (in base 32);

pediatrico sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite + 20 aghi separati 0,5 ml uso intramuscolare: A.I.C. n. 033014150/E (in base 10) 0ZHJD6 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale TWINRIX è classificata come segue:

pediatrico sospensione iniettabile 1 siringa preriempita + 2 aghi separati 0,5 ml uso intramuscolare: A.I.C. n. 033014147/E (in base 10) 0ZHJD3 (in base 32) - classe C;

pediatrico sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite + 20 aghi separati 0,5 ml uso intramuscolare: A.I.C. n. 033014150/E (in base 10) 0ZHJD6 (in base 32) - classe C.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specia-

lità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 22 novembre 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A14306

DECRETO 22 novembre 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Infanrix Hexa» - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Infanrix Hexa» - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/152/017 0,5 ml polvere e sospensione per sospensione iniettabile 1 flaconcino con tappo bioset + 1 siringa preriempita + 2 aghi separati uso intramuscolare;

EU/1/00/152/018 0,5 ml polvere e sospensione per sospensione iniettabile 10 flaconcini con tappo bioset + 10 siringhe preriempite + 20 aghi separati uso intramuscolare.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Biologicals S.A.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del 23 ottobre 2000 con il quale la specialità medicinale «Infanrix Hexa» è stata classificata in C;

Vista la decisione della Commissione europea del 6 febbraio 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Infanrix Hexa» nelle confezioni indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65,75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione per le nuove confezioni;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE):

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta dell'8 ottobre 2002 della Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Infanrix hexa» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale INFANRIX HEXA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

0,5 ml polvere e sospensione per sospensione iniettabile 1 flaconcino con tappo bioset + 1 siringa preriempita + 2 aghi separati uso intramuscolare - A.I.C. n. 034960171/E (in base 10), 11BWTC (in base 32);

0,5 ml polvere e sospensione per sospensione iniettabile 10 flaconcini con tappo bioset + 10 siringhe preriempite + 20 aghi separati uso intramuscolare - A.I.C. n. 034960183/E (in base 10), 11BWTR (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Infanrix Hexa» è classificata come segue:

0,5 ml polvere e sospensione per sospensione iniettabile 1 flaconcino con tappo bioset + 1 siringa preriempita +2 aghi separati uso intramuscolare - A.I.C. n. 034960171/E (in base 10), 11BWTC (in base 32) - classe C;

0,5 ml polvere e sospensione per sospensione iniettabile 10 flaconcini con tappo bioset + 10 siringhe preriempite + 20 aghi separati uso intramuscolare - A.I.C. n. 034960183/E (in base 10), 11BWTR (in base 32) - classe C.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 22 novembre 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A14307

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 3 dicembre 2002.

Approvazione delle modifiche allo statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, di riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;

Visto lo statuto della S.I.A.E. - Società italiana degli autori ed editori, oggetto della deliberazione del commissario straordinario dell'ente n. 46 in data 29 maggio 2001 ed approvato con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, in data 4 giugno 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 19 luglio 2001 e, a seguito di correzioni di errori, n. 188 in data 4 agosto 2001);

Vista la sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione III-*ter*, n. 4485 in data 20 maggio 2002, con la quale è stato parzialmente annullato il predetto statuto della S.I.A.E.;

Vista la deliberazione del commissario straordinario dell'ente n. 25 in data 3 giugno 2002, con la quale sono state adottate modificazioni dello statuto, alla luce della sentenza n. 4485/2002;

Considerato che tali modificazioni non appaiono in contrasto con i principi affermati dalla sentenza, anche per quanto riguarda l'introduzione per i titolari dei cosiddetti diritti connessi la esclusione dei quali dalla gestione dell'ente è stata ritenuta illegittima da un capo della predetta sentenza — pure appellato dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla S.I.A.E. — di forme di partecipazione non associativa, a fini di conoscenza e controllo sullo svolgimento delle attività di percezione e distribuzione dei relativi proventi;

Considerato che il Consiglio di Stato, al quale era stato sottoposto il testo delle modificazioni statutarie adottate nonché una bozza di regolamento elettorale elaborata dal commissario, con la pronuncia n. 2994/02 resa nell'adunanza della seconda sezione in data 25 settembre 2002, ha ritenuto che, allo stato, non si dia luogo a parere sulla richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali, stante la non dimostrata sussistenza di motivi di particolare rilevanza per un corretto svolgimento di azioni di qualificante e fondamentale interesse per l'amministrazione, atti a giustificare il ricorso all'acquisizione parere facoltativo, nonché la pendenza di un giudizio su aspetti collegati alle modificazioni statutarie;

Considerato che il ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 4485/2002 proposto al T.A.R. del Lazio, è stato riservato per la decisione alla camera di consiglio del 24 ottobre 2002, ma non è ancora stata depositata la relativa sentenza;

Considerato che gli stessi ricorrenti, con nota in data 25 ottobre 2002, hanno sollecitato il Ministero per i beni e le attività culturali a dar corso all'approvazione delle modifiche statutarie adottate ed alla definizione del regolamento elettorale, ritenendo preferibile soprassedere sulla definizione della problematica oggetto del ricorso di ottemperanza e lasciare ogni decisione agli autori ed editori che faranno parte degli organi dell'ente a seguito delle prossime consultazioni elettorali;

Vista la nota prot. 1942/02/DA in data 7 novembre 2002, con cui il Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali sottopone all'approvazione del Ministro il testo delle modificazioni statutarie adottate dal commissario della S.I.A.E.;

Considerato che l'art. 10 della legge n. 137/2002 prevede, tra l'altro, la delega legislativa per il riordino della S.I.A.E., che consentirà di affrontare con adeguati strumenti giuridici le complesse problematiche connesse alla missione, alla struttura ed alle modalità di funzionamento dell'ente;

Ritenuto che, nelle more, appare non ulteriormente procrastinabile l'adozione delle modificazioni statutarie necessarie a ripristinare la funzionalità della S.I.A.E., mediante la ricostituzione degli organi societari, anche al fine di avviare il confronto dialettico necessario alla definizione dei contenuti del suddetto riordino;

Ritenuto, pertanto, che, date le non univoche indicazioni pervenute da parte degli organismi che rappresentano la maggioranza degli associati dell'ente e la perdurante mancanza di riferimenti puntuali, di fonte giurisprudenziale o consultiva, per l'attuazione dei principi enunciati dalla sentenza n. 4485/2002, possono essere approvate le modificazioni adottate dal commissario con la citata deliberazione n. 25/2002 ed integrate nel testo dello statuto previgente;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le modificazioni allo statuto della Società italiana degli autori ed editori approvato con decreto in data 4 giugno 2001, evidenziate in grassetto nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi competenti per il controllo.

Roma, 3 dicembre 2002

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI

Art. 1.

Struttura e funzioni

1. La Società italiana autori ed editori è ente pubblico a base associativa con sede in Roma.

2. Essa svolge le seguenti funzioni:

a) esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate;

b) cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera *a)* nell'ambito della società dell'informazione, nonché la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno;

d) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

e) svolge gli altri compiti attribuiti dalle leggi;

f) svolge le attività strumentali e sussidiarie a quelle qui indicate;

g) assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi, questi ultimi nei limiti dell'art. 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e la gestione relativa agli ulteriori servizi, attuando la separazione contabile tra le due distinte gestioni, per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio finanziario;

h) assicura una ripartizione dei proventi dei diritti d'autore tra gli aventi diritto anche secondo l'effettivo contributo di ciascuno alla loro formazione e l'applicazione di quote di spettanza sui compensi di cui all'art. 18, lettera *b)* anche tenendo conto delle condizioni mediamente praticate in ambito comunitario.

Art. 2.

Base associativa

1. Sono associati le persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti tutelabili in quanto autori, editori, concessionari di diritti di rappresentazione, produttori o concessionari di opere cinematografiche e tutte le altre persone fisiche e giuridiche dei Paesi membri dell'Unione europea che siano titolari di diritti d'autore e che facciano domanda di iscrizione, a condizioni di reciprocità per quanto concerne le iscrizioni presso le società consorelle.

2. I cittadini dei Paesi non membri dell'Unione europea titolari di diritti d'autore, gli eredi o aventi causa dei titolari di diritti d'autore, nonché i titolari di diritti d'autore che non intendano instaurare il rapporto associativo, possono esclusivamente conferire mandato alla S.I.A.E. e sono esclusi dal rapporto associativo. La S.I.A.E. assicura ai titolari di diritti connessi che abbiano conferito mandato individuale alla società forme di rappresentanza, con esclusione del diritto di associazione.

3. La qualità di associato si acquisisce a domanda, previa verifica da parte della Società della documentazione richiesta dalla Società stessa per attestare l'appartenenza alla categoria per la quale si richiede l'associazione.

4. Il rapporto associativo ha durata di quattro anni, a decorrere dal riconoscimento della qualità di associato, è tacitamente rinnovabile di quadriennio in quadriennio e si interrompe per:

a) perdita del requisito della cittadinanza o della nazionalità previsti al comma 1;

b) dimissioni, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio;

c) radiazione;

d) morte;

e) cessazione dell'attività se trattasi di persona giuridica;

f) cessazione della durata dei diritti affidati alla società quando questa sia inferiore ai quattro anni;

g) decadenza, per mancato pagamento del contributo annuo associativo per la durata di due anni consecutivi.

5. L'associato gode dei diritti ed è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle norme del presente statuto e dei regolamenti, ovvero adottate dai competenti organi sociali.

All'associato che contravvenga a disposizioni statutarie e/o regolamentari sono inflitte le sanzioni previste dal regolamento generale.

In caso di comportamenti di particolare gravità che rendano incompatibili i rapporti dell'associato con la Società, l'assemblea può deliberare la radiazione dell'associato.

Art. 3.

Organizzazione

1. Sono organi deliberativi della Società:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente.

2. Sono organi consultivi della Società le commissioni di sezione.

3. Sono organi di controllo della Società:

a) il collegio dei revisori;

b) l'ufficio di controllo interno.

Art. 4.

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta di sessantaquattro membri, eletti ogni quattro anni dagli associati in modo da assicurare la rappresentanza di autori ed editori nelle seguenti proporzioni: sedici autori e sedici editori della musica; quattro autori e quattro produttori di film e di opere assimilate; sei autori, due editori e due concessionari e cessionari del dramma e della prosa, della rivista e della commedia musicale, dell'operetta e delle opere radiotelevisive; due autori e quattro editori di opere liriche, di balletti, oratori e opere analoghe; quattro autori e quattro editori di opere letterarie, multimediali e delle arti plastiche e figurative.

2. L'elezione si svolge su base provinciale. In ogni provincia è costituito un seggio. Il voto per corrispondenza è ammesso nel caso di invalidità con certificazione dello stato e della firma.

3. Un regolamento, deliberato dall'assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi ed approvato dall'Autorità vigilante, stabilisce le procedure per la formazione delle liste elettorali e per la costituzione dei seggi, per lo svolgimento delle elezioni e per lo scrutinio, in modo da assicurare una effettiva rappresentanza della minoranza nell'assemblea nei termini che verranno stabiliti dal regolamento elettorale.

4. Il regolamento dovrà consentire un'effettiva rappresentanza delle varie sezioni in assemblea. Ai fini elettorali, gli associati sono separati in due categorie, quella degli autori e quella degli editori, produttori e/o assimilati. Per la formazione delle liste elettorali dovranno essere determinate fasce reddituali che potranno essere diverse per ogni singola sezione e nelle quali saranno ripartiti gli elettori ed i candidati di ogni singola sezione.

5. Sono ammessi a votare tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi. Per potersi candidare è altresì richiesta una anzianità minima di quattro anni nel rapporto associativo.

L'elettorato attivo è esercitabile in relazione ad ognuna delle diverse categorie e sezioni per le quali una stessa persona risulti associato. L'elettorato passivo è riconosciuto, ove spettante, in relazione ad una unica categoria e sezione, anche se una stessa persona risulti associato per più categorie o più sezioni.

Art. 5.

Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea:

a) designa, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla terza votazione, il presidente e i membri ad essa assegnati del consiglio di amministrazione;

b) elegge i membri delle commissioni consultive di sezione;

c) elegge quattro componenti effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori;

d) definisce gli indirizzi e vigila sul funzionamento della Società;

e) approva e modifica, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, lo statuto, il regolamento generale, il regolamento elettorale, il regolamento per il Fondo di solidarietà;

f) delibera i provvedimenti di radiazione;

g) approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

2. L'elezione di cui alla lettera *b)* del comma precedente avviene con votazioni separate. Nell'assemblea i delegati che sono l'espressione di ogni singola sezione designano i membri delle rispettive commissioni. Il numero dei componenti delle stesse verrà stabilito dal regolamento generale.

Art. 6.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da otto membri, cinque dei quali sono designati ogni quattro anni dall'assemblea, in modo che siano adeguatamente rappresentati autori ed editori o assimilati e tre membri nominati ogni quattro anni ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

2. La carica di consigliere è incompatibile con quelle di membro dell'assemblea e di componente delle commissioni di sezione.

3. La nomina dei consiglieri, salvo quanto previsto dall'art. 8, è disposta con decreto dell'autorità di vigilanza.

Art. 7.

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) svolge tutti i compiti ordinari e straordinari di amministrazione della società;

b) redige e approva il regolamento di organizzazione e di funzionamento della Società;

c) redige e propone all'approvazione dell'assemblea le modifiche statutarie e i regolamenti indicati nell'art. 5, comma 1;

d) redige annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

2. Il consiglio di amministrazione, sentite le competenti commissioni di cui all'art. 10, determina annualmente i criteri di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto e li sottopone all'approvazione del Ministro vigilante.

Invia i criteri alle sezioni, che provvedono alla redazione dell'ordinanza di ripartizione.

L'ordinanza di ripartizione è approvata ed emanata dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Nomina del presidente

1. Il presidente, ferma la designazione dell'assemblea, è nominato ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9.

Compiti del presidente

1. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione e rappresenta legalmente la Società. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito da un membro elettivo del consiglio di amministrazione nominato dal consiglio stesso nella prima adunanza.

Art. 10.

Commissioni di sezione

1. Sono costituite commissioni di sezione per la musica; il cinema e le opere assimilate; il dramma, la prosa, la commedia musicale, l'operetta, la rivista e le opere radiotelevisive; le opere letterarie e le arti figurative; la lirica.

2. Le commissioni di sezione svolgono funzioni consultive dando parere obbligatorio, ma non vincolante, al consiglio di amministrazione, in ordine ai criteri di ripartizione dei diritti d'autore, alle misure dei compensi per le utilizzazioni delle opere assegnate alla sezione e alle altre materie indicate dal regolamento per l'organizzazione e il funzionamento.

3. La qualità di componente delle commissioni di sezione non è compatibile con la qualità di membro dell'assemblea.

4. Le commissioni di sezione svolgono, su richiesta degli interessati, nei rispettivi settori, compiti di conciliazione tra gli associati.

Art. 11.

Composizione del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e due supplenti; quattro membri effettivi ed uno supplente sono eletti dall'assemblea, uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I membri del collegio dei revisori sono scelti tra persone in possesso di specifica professionalità iscritte nel registro dei revisori contabili.

Art. 12.

Compiti del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori svolge i compiti indicati dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 13.

Il direttore generale

1. Il direttore generale è nominato e revocato con deliberazione del consiglio di amministrazione tra esperti dei problemi di amministrazione. Il rapporto di servizio è regolato con contratto, eventualmente rinnovabile, di durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni.

2. Il direttore generale svolge i compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale, al fine di assicurare la realizzazione degli indirizzi ed il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti.

In particolare il direttore generale:

a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale può formulare pareri e proposte in merito ad ogni questione inerente alla gestione amministrativa ed organizzativa della Società;

b) esercita le funzioni che gli sono affidate dal consiglio di amministrazione e quelle previste dai regolamenti della Società e gestisce l'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione allocando conseguentemente le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) sovraintende alle attività di acquisizione delle entrate ed esercita altresì i poteri di spesa nei limiti delle previsioni di bilancio ed in conformità alle modalità e forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 22;

d) cura la gestione amministrativa ed organizzativa della Società svolgendo funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo degli uffici, anche attribuendo a singoli dirigenti la responsabilità di specifici progetti riguardanti più strutture gestionali;

e) adotta gli atti relativi alla gestione del personale con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, nei limiti, nei modi e con le forme previsti dal regolamento interno di cui all'art. 22 e dai contratti collettivi;

f) verifica l'efficienza, efficacia ed economicità dell'attività di gestione al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

Art. 14.

Struttura della Società e dirigenti generali

1. La Società è organizzata in un ufficio di diretta collaborazione degli organi di cui all'art. 3, comma 1, e in non più di cinque divisioni.

2. L'ufficio di diretta collaborazione, svolge esclusive competenze di supporto agli organi decisionali.

3. Le divisioni, cui sono preposti dirigenti generali, possono essere articolate in uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale. Il numero di tali uffici non può essere superiore a sessanta, di cui non più di venti quali uffici periferici.

4. Il regolamento interno di cui all'art. 22, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare ai criteri di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, individua gli uffici centrali e periferici che fanno capo alle divisioni, nonché le modalità di preposizione agli uffici.

5. I dirigenti generali gestiscono le strutture cui sono preposti utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali affidate per l'attuazione delle attività e dei programmi loro assegnati. Essi rispondono del conseguimento dei risultati.

A tal fine:

a) esercitano, nei limiti delle risorse loro affidate, i poteri di spesa in conformità alle modalità e forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 22;

b) svolgono funzioni di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo nei confronti degli uffici dipendenti;

c) esercitano le altre funzioni che siano loro affidate dal regolamento interno di cui all'art. 22.

Art. 15.

Ufficio di controllo interno e ufficio relazioni con il pubblico

1. L'ufficio di controllo interno svolge compiti di controllo anche strategico finalizzati alla ottimizzazione dell'attività degli uffici della Società, riferendo al consiglio di amministrazione e, se richiesto, all'assemblea. I componenti dell'ufficio sono nominati e revocati dal consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea e possono essere sia dipendenti della Società sia esterni ad essa.

2. L'ufficio relazioni con il pubblico svolge i compiti previsti dall'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150. L'ufficio è composto da personale dipendente della Società.

Art. 16.

Vigilanza

1. La vigilanza sulla Società è svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.

Art. 17.

Patrimonio

1. Il patrimonio della Società è costituito da:

a) beni immobili e mobili di proprietà della Società ad essa pervenuti per acquisti, lasciti, donazioni o derivanti da investimenti effettuati a fronte delle riserve;

b) avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 18.

Proventi

1. I proventi della Società sono costituiti da:

a) contributi degli associati;

b) quote di spettanza sui compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate;

c) corrispettivi sui servizi;

d) rendite;

e) contributi, erogazioni, donazioni.

Art. 19.

Bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio sono redatti il bilancio preventivo da approvare entro il mese di novembre ed il conto consuntivo da approvare entro il mese di giugno.

3. Il bilancio consuntivo, dopo l'approvazione dell'assemblea, è trasmesso all'autorità vigilante, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per l'approvazione. Il bilancio preventivo, dopo l'approvazione dell'assemblea, è comunicato all'autorità di vigilanza.

Art. 20.

Fondo di solidarietà

1. La Società esercita forme di solidarietà attraverso un autonomo Fondo al quale gli associati contribuiscono nella misura del 4% dei diritti d'autore ovvero del 2% per gli editori, concessionari e produttori che non possano beneficiare delle prestazioni erogate dal Fondo.

2. Un apposito regolamento determina criteri e modalità per la concessione delle prestazioni agli associati. Il regolamento è comunicato all'autorità di vigilanza.

3. La Società gestisce il Fondo di cui al comma 1 per conto degli associati.

Art. 21.

Promozione

1. Il consiglio di amministrazione, valendosi del giudizio di un comitato espresso dall'assemblea e su proposta delle commissioni di sezione, decide con apposita dotazione di fondi, la concessione di borse di studio, di finanziamenti o altri benefici anche ai non associati al fine di promuovere meritevoli nuove iniziative nell'ambito dei settori indicati dall'art. 10, comma 1.

2. Il consiglio di amministrazione, quando ve ne sia disponibilità di bilancio, delibera l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori autori e librettisti di musica popolare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888, e di altre casse o istituzioni aventi le stesse caratteristiche e finalità.

Art. 22.

Regolamento di organizzazione e funzionamento

1. Alla disciplina della organizzazione e del funzionamento della Società, per quanto non previsto dal presente statuto, provvede il regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione. Il regolamento è comunicato all'autorità di vigilanza.

Art. 23.

Norme transitorie

1. Acquistano la qualità di associati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, tutti coloro che, all'entrata in vigore del presente statuto, abbiano già acquisito la qualità di socio o iscritto ordinario, con esclusione degli eredi.

Il periodo di iscrizione già maturato alla data di entrata in vigore del presente statuto sarà utile ai fini dell'acquisizione dell'anzianità prevista dall'art. 4, comma 5.

2. I rapporti fra la Società e coloro che hanno acquisito la qualità di iscritti ordinari eredi e di iscritti straordinari, proseguono nelle forme del mandato di cui all'art. 2, comma 2, con salvezza delle condizioni economiche già applicate fino alla data di scadenza dei rapporti di iscrizione già instaurati.

3. Fino ad approvazione dell'apposito regolamento previsto dall'art. 20, il Fondo di solidarietà continuerà ad operare in base alla previgente disciplina.

02A14302

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

DECRETO 13 dicembre 2002.

Avviso circa l'apertura dei termini, l'ammontare delle risorse e le modalità di partecipazione delle imprese editoriali ai benefici concessi secondo procedura valutativa di cui all'art. 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416»;

Visto in particolare l'art. 7 della citata legge n. 62 del 2001 che prevede che «con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142, recante il regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2002 istitutivo del Comitato per il credito agevolato, di cui all'art. 7, comma 4, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

Vista la nota n. 758 del 4 dicembre 2002 con la quale questo Dipartimento, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2002, ha provveduto a notificare alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 88 del Trattato, la citata legge n. 62 del 2001 ed il relativo regolamento di attuazione;

Considerata l'urgenza di provvedere comunque all'emanazione dell'avviso anche nelle more della conclusione ell'iter procedimentale della predetta notifica fermo restando che tutte le delibere adottate dal Comitato di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio 3 settembre 2002 sono sottoposte, ai sensi del richiamato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2002, alla condizione sospensiva di efficacia del vaglio della Commissione europea;

Considerata quindi la necessità di comunicare i termini per la presentazione delle domande, l'ammontare delle risorse disponibili ed i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo;

Avvisa:

1) *Termini per la presentazione delle domande per la procedura valutativa.*

Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 7, della legge 7 marzo 200l, n. 62, decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine finale di presentazione delle predette domande agevolative è fissato al 30 giugno 2003.

2) *Risorse disponibili.*

Le risorse disponibili per la concessione dei contributi in conto interessi ammontano ad euro 50.000.000,00.

Una quota del 5 per cento delle sopra citate risorse, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge, è riservata alle imprese che, nell'esercizio di bilancio precedente a quello dell'anno di presentazione della domanda hanno avuto un fatturato non superiore a euro 2.582.284,49 (pari a 5 miliardi di lire). Una ulteriore quota del 5 per cento, è riservata alle imprese impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero.

Ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge n. 62 del 2001, una quota del 10 per cento è destinata altresì ai progetti volti a sostenere le spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.

Le somme sottoposte a riserva ed eventualmente non utilizzate diventano disponibili per le imprese che hanno presentato domanda ai sensi del presente avviso.

Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare interamente le richieste, la disponibilità è ripartita proporzionalmente ai finanziamenti ammissibili.

Le somme eventualmente non utilizzate per la corresponsione dei contributi concessi a seguito del presente avviso incrementano le somme disponibili per il successivo avviso.

3) *Domanda.*

La domanda per ottenere il contributo in conto interessi di cui al presente avviso è redatta in conformità agli allegati al decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 20 luglio 2002 recante il regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6, e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

La domanda è inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il credito agevolato presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Servizio per il credito agevolato - via Boncompagni, n. 15 - 00187 Roma.

Non sono ammesse modalità di presentazione equipollenti.

La data di presentazione della domanda per le concessioni delle agevolazioni è determinato dalla data della raccomandata postale contenente il «Modulo per la richiesta delle agevolazioni finanziarie» (Allegato A), in regola con la normativa sul bollo.

La documentazione prevista dai restanti allegati B), C), D) e/o E) al regolamento citato, può essere presentata anche separatamente all'allegato A), purché entro la chiusura del termine del presente avviso.

In ogni caso, la produzione, in momenti diversi, dei rimanenti allegati B), C), D) e/o E) non modifica la data di presentazione della domanda, individuata dall'allegato A).

La documentazione deve essere prodotta in formato cartaceo e preferibilmente accompagnata da una copia in formato elettronico.

È ammessa la presentazione di più di una domanda, a condizione che gli investimenti siano relativi a programmi distinti e funzionalmente autonomi.

È altresì ammessa la contemporanea presentazione della eventuale domanda per ottenere la concessione del contributo in conto interessi nell'ambito della procedura automatica.

Le imprese che avevano già presentato domanda per ottenere il contributo in conto interessi, ai sensi della legge n. 416 del 1981, possono ripresentarla secondo le procedure indicate nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2002 e nel presente avviso. In tal caso possono essere ammessi al contributo gli investimenti già realizzati nei due anni solari precedenti la data di presentazione della domanda. I progetti oggetto della domande possono essere assistiti da più banche e/o da più società esercenti la locazione finanziaria.

4) *Requisiti dell'impresa proponente.*

Possono accedere alle agevolazioni di credito di cui al presente avviso:

a) le imprese operanti nel settore editoriale ed in particolare le agenzie di stampa, le imprese che svolgono attività di edizione, stampa, produzione e distribuzione di quotidiani, periodici e libri pubblicati su supporto cartaceo o su supporto informatico o elettronico nonché le emittenti radiodiffusioni sonore e televisive;

b) le imprese che effettuano in modo esclusivo o prevalente la commercializzazione del prodotto editoriale, ivi comprese le librerie e le edicole di giornali;

c) le imprese editrici di giornali all'estero di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Le imprese devono presentare i seguenti requisiti:

a) essere iscritte alla C.C.I.A.A.;

b) non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

c) avere svolto da almeno un anno attività editoriale;

d) essere iscritte al R.O.C. Registro degli operatori di comunicazione, ove obbligati, e essere in regola con i relativi adempimenti previsti dalla legge n. 416 del 1981;

e) essere in regola con i versamenti previdenziali in favore dei dipendenti;

f) essere in regola con la normativa antimafia.

I soggetti richiedenti possono svolgere una o più attività previste nel ciclo di produzione editoriale. Altre eventuali attività diverse da quelle editoriali devono essere indicate espressamente nella domanda.

5) *Requisiti dell'iniziativa oggetto della domanda.*

Le iniziative delle imprese devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) avere ad oggetto progetti o programmi realizzabili con finanziamento superiore ad euro 516.456,89 (pari ad un miliardo di lire);

b) essere realizzate entro i due anni successivi alla concessione delle agevolazioni di credito di cui al presente avviso;

c) essere finalizzate alla ristrutturazione tecnico-produttiva; all'ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; al miglioramento della distribuzione; alla formazione professionale.

6) *Criteri di valutazione.*

Il Comitato valuta l'iniziativa sulla base dei seguenti criteri:

a) tipologia degli investimenti;

b) tempi di realizzazione degli investimenti;

c) coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi produttivi previsti, cosi come emergono dai dati economico-finanziari, dal bilancio e dal piano finanziario per la copertura degli investimenti;

d) congruità delle spese previste ed eventuale adozione di provvedimenti di limitazione e/o di esclusione;

e) validità degli obiettivi di sviluppo aziendale, delle prospettive di mercato e della redditività indicati dall'impresa anche nelle proiezioni economico-finanziarie conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa.

Il Comitato può fissare per le singole tipologie di investimento aliquote di ammissione inferiori a quella massima stabilita dalla legge n. 62 del 2001, in relazione alla importanza degli investimenti stessi, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla medesima legge.

7) *Condizione sospensiva.*

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2002, tutte le concessioni del contributo in conto interessi di cui al presente avviso, sono deliberate dal Comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2002 sotto la condizione sospensiva di efficacia dell'esito positivo della notifica stessa presso la commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea - ex art. 93 del Trattato di Roma.

Roma, 13 dicembre 2002

Il capo del Dipartimento: MASI

Nota: notizie relative al presente avviso possono essere richieste al servizio per le agevolazioni del credito dell'ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione e l'editoria e dei prodotti editoriali del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E mail: creditoagevolato@governo.it

Sito: www.governo.it

Fax. 06.48797743

02A14336

DECRETO 13 dicembre 2002.

Avviso circa l'apertura dei termini, l'ammontare delle risorse e le modalità di partecipazione delle imprese editoriali ai benefici concessi secondo procedura automatica di cui all'art. 6 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416»;

Visto in particolare l'art. 6 della citata legge n. 62 del 2001 che prevede che «con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sono comunicati l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142, recante il regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

Vista la nota n. 758 del 4 dicembre 2002 con la quale questo Dipartimento, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2002, ha provveduto a notificare alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 8 del Trattato, la citata legge n. 62 del 2001 ed il relativo regolamento di attuazione;

Considerata l'urgenza di provvedere comunque all'emanazione dell'Avviso anche nelle more della conclusione dell'*iter* procedimentale della predetta notifica fermo restando che tutte le concessioni effettuate sono sottoposte, ai sensi del richiamato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2002, alla condizione sospensiva di efficacia del vaglio della Commissione europea;

Considerata quindi la necessità di comunicare l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande;

Avvisa:

1) *Termini per la presentazione delle domande mediante procedura automatica.*

Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 6, della legge 7 marzo 200l, n. 62, decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine finale di presentazione delle predette domande agevolative è fissato al 30 giugno 2003.

2) *Risorse disponibili.*

Le risorse disponibili per la concessione dei contributi in conto interessi ammontano ad euro 15.000.000,00.

Una quota del 5 per cento delle sopra citate risorse, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge, è riservata alle imprese che, nell'esercizio di bilancio precedente a

quello dell'anno di presentazione della domanda hanno avuto un fatturato non superiore a euro 2.582.284,49 (pari a 5 miliardi di lire).

Una ulteriore quota del 5 per cento, è riservata alle imprese impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero.

Ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge n. 62 del 2001, una quota del 10 per cento è destinata altresì ai progetti volti a sostenere le spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.

Le somme sottoposte a riserva ed eventualmente non utilizzate diventano disponibili per le imprese che hanno presentato domanda ai sensi del presente Avviso.

Le somme eventualmente non utilizzate per la corresponsione dei contributi concessi a seguito del presente Avviso incrementano le somme disponibili per il successivo Avviso.

3) *Domanda.*

La domanda per ottenere il contributo in conto interessi di cui al presente Avviso è redatta in conformità agli allegati al decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 20 luglio 2002.

La domanda è inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, servizio per il credito agevolato, via Boncompagni, n. 15 - 00187 Roma.

Non sono ammesse modalità di presentazione equipollenti.

L'ordine cronologico di presentazione della domanda per le concessioni delle agevolazioni è determinato dalla data della raccomandata postale contenente il «Modulo per la richiesta delle agevolazioni finanziarie» (Allegato A), in regola con la normativa sul bollo.

La documentazione prevista dai restanti allegati B), C), D) e/o E) al regolamento, può essere presentata anche separatamente all'allegato A), purché entro la chiusura del termine del presente Avviso.

In ogni caso la produzione in momenti diversi dei rimanenti allegati B), C), D) e/o E) non modifica l'ordine cronologico di presentazione della domanda, individuato dall'allegato A).

La documentazione deve essere prodotta in formato cartaceo e preferibilmente accompagnata da una copia in formato elettronico.

È altresì ammessa la contemporanea presentazione di più di una domanda per ottenere la concessione del contributo in conto interessi nell'ambito della procedura valutativa.

Le imprese che avevano già presentato domanda per ottenere il contributo in conto interessi ai sensi della legge n. 416 del 1981, possono ripresentarla secondo le procedure indicate nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2002 e nel presente Avviso. In tal caso possono essere ammessi al contributo gli investimenti già realizzati nell'anno solare precedente la data di presentazione della domanda. I progetti oggetto della domanda possono essere assistiti da più banche e/o da più società esercenti la locazione finanziaria.

4) *Condizione sospensiva.*

Ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2002, tutte le concessioni del contributo in conto interessi di cui al presente Avviso, sono sottoposte alla condizione sospensiva di efficacia dell'esito positivo della notifica presso la commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea - ex art. 93 del Trattato di Roma.

Roma, 13 dicembre 2002

Il capo del Dipartimento: MASI

Nota: notizie relative al presente Avviso possono essere richieste al Servizio per le agevolazioni del credito dell'Ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione e l'editoria e dei prodotti editoriali del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E mail: creditoagevolato@governo.it

Sito: www.governo.it

Fax. 06,48797743

02A14337

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 12 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 5 novembre 2002 per assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 5 novembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 dicembre 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A14434

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002.

Accertamento dei periodi di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Accerta:

il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Teramo nei giorni:

15 novembre2002;

28 novembre 2002 dalle ore 11;

nel pomeriggio del 10 dicembre 2002;

nel pomeriggio del giorno 12 dicembre 2002.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Teramo ha comunicato i motivi del mancato funzionamento con le note appresso indicate: prot. 1292/4G del 13 novembre 2002 chiusura al pubblico per assemblea del personale; prot. 1392/4G del 26 novembre 2002 e prot. 1467/4G del 5 dicembre 2002 aggiornamenti tecnici informatici per attivazione sportello telematico dell'automobilista.

La Procura generale della Repubblica di L'Aquila ne ha autorizzato la chiusura con rispettive note prot. 1/1696/24 del 14 novembre 2002; prot. 1/1784/24 del 26 novembre 2002; prot. 1/1865/24 del 6 dicembre 2002.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 13 dicembre 2002

Il direttore regionale: SIMEONE

02A14435

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 10 dicembre 2002.

Istituzione della sezione doganale «Aeroporto di Roma Urbe».

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL LAZIO E L'UMBRIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 ed integrato con delibera del 30 gennaio 2001;

Visto l'art. 7, commi 1 e 5, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, circa la competenza del direttore regionale sull'organizzazione degli uffici locali;

Visti gli articoli 9 e 17 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, n. 176, concernente il riordino del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e, in particolare, l'allegato relativo alla Direzione compartimentale di Roma da cui risulta che i Servizi doganali presso l'aeroporto di Roma Urbe sono assicurati mediante un posto doganale;

Visto il decreto direttoriale 17 febbraio 1998, con il quale fu disposto il passaggio del Posto doganale «Aeroporto dell'Urbe» alle dipendenze della dogana principale di Ciampino;

Visto l'elenco degli aeroporti rispondenti alla definizione di aeroporti comunitari di carattere internazionale, pubblicato nella G.U.C.E n. C 139/1993, nel quale figura l'Aeroporto di Roma-Urbe;

Viste le note della Circoscrizione doganale di Roma II, prot. n. 52478 del 26 novembre 2002 e della dogana principale di Ciampino protocollo n. 18985 del 21 novembre 2002, con le quali si propone l'istituzione di una sezione doganale presso l'aeroporto dell'Urbe;

Constatato che nuove esigenze di sicurezza, sia fiscale sia sociale, impongono di ridefinire la funzione operativa della dogana presso l'aeroporto di Roma Urbe mediante la sostituzione del posto doganale con una sezione doganale;

Considerato che il progetto per l'apertura della Sezione doganale dell'aeroporto di Roma Urbe è stato oggetto di preventiva consultazione, in data 27 novembre 2001, con le organizzazioni sindacali.

ADOTTA
la seguente determinazione:

Articolo unico

1. È istituita la Sezione doganale «Aeroporto di Roma Urbe» con competenza sull'aeroporto omonimo, dipendente dalla Dogana principale di Ciampino.

2. Con successiva determinazione, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verrà fissata la data di attivazione della Sezione doganale «Aeroporto di Roma Urbe» con la contestuale soppressione del Posto doganale «Aeroporto dell'Urbe» presso il medesimo aeroporto.

3. La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2002

Il direttore regionale: BRANCA

02A14303

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

DECRETO 12 dicembre 2002.

Modifiche ed integrazioni al piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato - P.S.T. ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto l'art. 17, comma 6-*bis* della predetta legge che prevede che «in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia ...»;

Visto l'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni, che prevede che entro il 31 ottobre 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale, in deroga alle procedure delle legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto ed adottano misure di salvaguardia, con il contenuto di cui all'art. 17, commi 3 e 6-*bis* della citata legge n. 183/1989, per le aree individuate e perimetrate quali aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per le sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale;

Vista la delibera n. 85 del 29 ottobre 1999 con la quale il Comitato istituzionale ha approvato il piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (P.S.T.);

Visto l'art. 4 della normativa di attuazione del P.S.T. concernente «integrazioni e modifiche al piano» e, in particolare, il comma 3 così come modificato con deliberazione del Comitato istituzionale n. 99 del 18 dicembre 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 21 del 25 gennaio 2002 che disciplina, tra l'altro, la procedura di «riperimetrazione» di aree a rischio oggetto di aggiornamento degli studi condotti dall'Autorità di Bacino del fiume Tevere, prevedendo allo scopo l'emanazione di un apposito decreto del segretario generale;

Considerate le proposte tecniche della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di Bacino del Tevere circa la riperimetrazione di aree a rischio idrogeologico già inserite nella perimetrazione del P.S.T. ed inerenti al fosso di Malafede ed al fosso del Fontanile in comune di Roma, ciò a seguito di valutazioni di dettaglio sull'altimetria dei luoghi eseguite dal dott. ing. Giuseppe Sappa del Dipartimento di idraulica trasporti e strade dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza»;

Sentito al riguardo il Comitato tecnico nella seduta del 3 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni e 4 della relativa normativa di attuazione, le seguenti modifiche ed integrazioni al piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (P.S.T.), approvato dal Comitato istituzionale con deliberazione n. 85 del 29 ottobre 1999:

nell'allegato cartografico B del piano, tavola n. 4 - area 2.0 - tavola n. 2, sono modificate le aree perimetrate inerenti al fosso di Malafede ed al fosso del Fontanile in comune di Roma, limitatamente alle zone di Vitinia e Casal Bernocchi, così come da cartografia allegata.

Alle aree che ricadono all'interno della perimetrazione di cui alla cartografia allegata si applicano le disposizioni del piano straordinario contenute nelle norme di attuazione.

Art. 2.

Dell'approvazione delle suddette modifiche di perimetrazioni delle zone a rischio viene data immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale e nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nonché adeguata pubblicità mediante il deposito del presente decreto - consultabile presso l'Au-

torità di Bacino del fiume Tevere - presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, le regioni territorialmente interessate.

Roma, 12 dicembre 2002

Il segretario generale: GRAPPELLI

02A14300

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 27 novembre 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6, 7 e 16;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Ancona emanato con decreto rettorale n. 829 del 14 maggio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 luglio 2002 con cui è stato espresso parere favorevole alla proposta di modifica dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Ancona;

Vista la delibera del senato accademico del 30 luglio 2002 con cui è stata approvata la proposta di modifica dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Ancona;

Considerato che tale delibera:

approva la modifica della denominazione dell'Università degli studi di Ancona in Università Politecnica delle Marche;

mantiene sia l'attuale simbolo di due pavoni contrapposti con la testa ruotata, separati da un albero di alloro ove sono posati, che la forma dello stesso racchiuso in due circonferenze che riportano al loro interno la denominazione dell'Università;

approva la conseguente modifica al sigillo ufficiale dell'Ateneo nel seguente modo: si compone di due pavoni contrapposti, con la testa ruotata, separati da un albero di alloro ove sono posati. Tale simbolo è racchiuso in due circonferenze che riportano, al loro interno, la scritta Università Politecnica delle Marche;

Vista la nota rettorale protocollo n. 28492 del 2 agosto 2002 con cui sono state trasmesse al M.I.U.R. le succitate delibere relative alle modifiche apportate allo statuto;

Visto il telegramma n. 55-11-1519 dell'11 settembre 2002 con cui il M.I.U.R. richiede all'Università degli studi di Ancona una relazione illustrativa sui criteri informatori relativi alle modifiche proposte;

Vista la nota rettorale protocollo n. 31823 del 20 settembre 2002 con cui è stata trasmessa al M.I.U.R. la relazione richiesta;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2002 emanato ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 «con il quale sono stati formulati i rilievi nel testo dello statuto dell'Università di Ancona»;

Vista la delibera del senato accademico in data 31 ottobre 2002 che, a seguito dei rilievi formulati dal M.I.U.R. con decreto ministeriale 9 ottobre 2002 alle proposte di modifica allo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Ancona ha stabilito:

a) di non conformarsi al rilievo di merito relativo alla modifica della denominazione dell'Università degli studi di Ancona;

Pertanto i commi 1 e 2 dell'art. 1 restano così formulati:

1. L'Università Politecnica delle Marche, è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile con piena capacità di diritto pubblico e privato. Opera in conformità ai principi della costituzione della Repubblica italiana e della *Magna Charta* sottoscritta dalle Università europee e di altri Paesi di tutto il mondo; ha carattere pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico.

2. L'Università Politecnica delle Marche di seguito detta «Università», a vocazione prevalentemente tecnico scientifico opera in stretto collegamento con il territorio di riferimento e riconosce come propri compiti primari la ricerca scientifica e l'istruzione superiore ed afferma che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca, affinché l'insegnamento sia in grado di seguire l'evolversi della società e della conoscenza scientifica. Ha sede in Ancona e sedi decentrate secondo quanto stabilito nel successivo art. 9.

b) di conformarsi al rilievo di merito in relazione all'art. 53, comma 3 che pertanto viene così riformulato: i regolamenti di Ateneo, di cui al comma precedente, dopo la fase di controllo prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione salvo che non sia diversamente disposto; sono altresì pubblicati nel bollettino ufficiale del M.I.U.R.;

c) di conformarsi al rilievo di legittimità relativo all'art. 56 la cui modifica viene pertanto abolita ed il cui testo risulta essere quello originario nel modo di seguito riportato:

Art. 56 - Mandati elettivi negli organi individuali: nella prima attuazione del presente statuto per garantire continuità e regolarità di svolgimento delle attività dell'Ateneo, il rettore, i presidi di facoltà, i direttori di dipartimento, di istituto e dei centri, i presidenti di consiglio di corso di laurea e di diploma, i direttori di scuola di specializzazione completano i mandati previsti al momento delle elezioni.

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 12 novembre 2002 con cui esprime parere conforme a quanto deliberato dal senato accademico in data 31 ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Di modificare, per le motivazioni citate in premessa, la denominazione dell'Università degli studi di Ancona nel seguente modo: Università Politecnica delle Marche.

Art. 2.

Di modificare conseguentemente il sigillo ufficiale dell'Ateneo nel seguente modo: si compone di due pavoni contrapposti, con la testa ruotata, separati da un albero di alloro ove sono posati. Tale simbolo è racchiuso in due circonferenze che riportano, al loro interno, la scritta Università Politecnica delle Marche.

Art. 3.

Di emanare le modifiche allo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Ancona nel modo di seguito indicato.

All'art. 1, comma 1, la denominazione «Università degli studi di Ancona» viene sostituita con «Università Politecnica delle Marche»;

All'art. 1, comma 2:

vengono soppresse le parole «di Ancona» che vengono sostituite con le parole «Politecnica delle Marche»;

dopo la parola «Università» viene inserita la seguente frase «a vocazione prevalentemente tecnico scientifica, opera in stretto collegamento con il territorio di riferimento e»;

alla fine del comma viene inserito il seguente periodo «Ha sede in Ancona e sedi decentrate secondo quanto stabilito nel successivo art. 9».

All'art. 8, il comma 3 viene sostituito dal seguente: «I corsi di studio dell'Università sono definiti e disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo secondo le vigenti disposizioni di legge.».

All'art. 9 viene modificata la titolazione da «Decentramento» a «Sedi decentrate» e il comma 1 viene sostituito dal seguente: «L'Università con sede in Ancona, per l'attività didattico-scientifica e di ricerca e per soddisfare particolari esigenze culturali e del tessuto socio-economico, può operare in sede decentrate. Il senato accademico, su proposta delle facoltà interessate acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, può decentrare in tali sedi anche parzialmente le attività didattiche dei corsi.».

All'art. 11, comma 1, dopo la parola «istituzionali.» viene inserita la seguente frase «Emana direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, definendo criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione dei livelli ed ambiti di responsabilità. In quanto responsabile del governo dell'Università verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.».

All'art. 12, comma 3, è stata sostituita la parola «MURST» con «M.I.U.R.»; comma 5, dopo la parola «Rettore» viene inserita la seguente frase «Il nuovo eletto assume la carica in corso d'anno ma il triennio decorre dal 1° novembre successivo alla elezione.».

All'art. 13, comma 2:

alla lettera *b)*, dopo la parola «Ateneo», la frase «e i regolamenti interni delle singole strutture, nonché gli atti contenenti le rispettive modifiche» viene sostituita con la seguente «nonché i regolamenti delle strutture primarie e derivate e dei corsi di studio»;

la lettera *c)* viene sostituita dalla seguente «predispone il bilancio preventivo e presenta al consiglio di amministrazione il conto consuntivo»;

la lettera *d)* viene sostituita dalla seguente «nomina con proprio decreto i professori e i ricercatori dell'Università»;

alla lettera *f)* la parola «propone» viene sostituita con «sottopone all'approvazione del»; dopo la parola «Amministrativo» le parole «criteri per la definizione e l'aggiornamento degli organici del personale tecnico amministrativo delle strutture dell'Ateneo» vengono sostituite dalle seguenti «la programmazione del fabbisogno del personale tecnico amministrativo delle strutture dell'Ateneo nonché i suoi eventuali aggiornamenti»;

alla lettera *h)* vengono sostituite le parole «del personale di ogni categoria» con le seguenti parole «di professori ricercatori»;

alla lettera *i)* dopo la parola «convenzioni», le parole «secondo quanto stabilito dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità» vengono sostituite dalle seguenti «di sua competenza, stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria ed internazionale e conclude gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale.».

Viene aggiunta la lettera *l)* come di seguito riportato «propone al consiglio di amministrazione l'attribuzione ed il rinnovo dell'incarico di direttore amministrativo.».

All'art. 16, comma 1:

alla lettera *a)* dopo la parola «Università» vengono aggiunte le seguenti parole «secondo le procedure previste nel successivo art. 62»;

la lettera *b)* viene sostituita dalla seguente: «elabora ed approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo sentiti il consiglio di amministrazione e il consiglio studentesco, tenendo conto per gli aspetti di rispettiva competenza, delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche»;

la lettera *c)* viene sostituita dalla seguente «delibera sulle proposte relative ai piani di sviluppo nazionali, sentiti per gli aspetti di rispettiva competenza il consiglio di amministrazione, le facoltà e il consiglio studentesco»;

la lettera *g)* viene sostituita dalla seguente «approva con la procedura stabilita nel successivo art. 53 il regolamento generale di Ateneo ed il regolamento didattico; esprime parere sul regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza»;

la lettera *h)* viene sostituita dalla seguente: «delibera su proposta dei professori e ricercatori la costituzione la modifica e la disattivazione delle strutture didattico scientifiche primarie»;

la lettera *l)* viene sostituta dalla seguente «approva il regolamento sull'organizzazione del tutorato, del dottorato di ricerca e tutti i regolamenti di propria competenza, in esecuzione di specifiche disposizioni di legge; approva altresì i regolamenti di facoltà, i regolamenti delle strutture e i regolamenti didattici dei corsi di studio»;

la lettera *n)* viene sostituita dalla seguente «esprime pareri sulle convenzioni tipo ed i contratti tipo attinenti all'organizzazione ed al funzionamento della ricerca, esprime pareri sulle convenzioni riguardanti la didattica»;

alla lettera *p)* la parola «degli studenti» viene sostituita dalla parola «Studentesco»;

la lettera *t)* viene sostituita dalla seguente «designa i componenti del nucleo di valutazione conformemente a quanto stabilito nel successivo art. 46»;

viene inserita la lettera *v)* come di seguito riportato «delibera in merito alle questioni di afferenza dei professori e ricercatori alle strutture didattiche scientifiche»;

viene inserita la lettera *z)* come di seguito riportato «esprime parere sulle contribuzione a carico degli studenti.».

All'art. 16, comma 2 vengono aggiunte le seguenti lettere «*h)* e *i)*».

All'art. 16, comma 3 vengono aggiunte le seguenti lettere «*b)*, *d)*, *g)* e *z)*».

All'art. 19, comma 1:

la lettera *a)* viene sostituita dalla seguente «approva il bilancio di previsione proposto dal rettore, sentito il senato accademico; approva il conto consuntivo ed adotta provvedimenti pertinenti alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico patrimoniale dell'Ateneo»;

alla lettera *b)* prima di «i provvedimenti» viene inserita la parola «delibera»; dopo «Senato accademico» viene inserite la seguente frase «e sentito il consiglio studentesco per la determinazione degli stessi come stabilito al successivo art. 20»;

la lettera *c)* viene sostituita dalla seguente «approva la programmazione del fabbisogno del personale tecnico amministrativo e i suoi eventuali aggiornamenti»;

la lettera *d)* viene sostituita dalla seguente «approva il piano delle attività culturali degli studenti e determina le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio, sentito il consiglio studentesco secondo le previsioni del successivo art. 20»;

la lettera *e)* viene sostituita dalla seguente «determina le indennità di funzione e le altre indennità previste nello statuto e nei regolamenti, nonché i gettoni di presenza relativi alle riunioni del consiglio di amministrazione, del senato accademico e del consiglio studentesco e per la partecipazione a commissioni e/o collegi»;

alla lettera *f)* prima della parola «il regolamento» viene inserita la parola «approva»; dopo la parola «contabilità» viene sostituita la frase «ed il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi» con la seguente frase: «secondo la procedura stabilita nel successivo art. 53»;

alla lettera *g)* prima delle parole «i programmi» viene inserita la parola «approva»;

la lettera *h)* viene sostituita dalla seguente «approva le convenzioni e i contratti riservati alla sua competenza dalle previsioni regolamentari»;

alla lettera *i)* prima delle parole «su proposta» viene inserita la parola «delibera» dopo la parola «conferimento» viene inserita la parola «il rinnovo»;

viene inserita la lettera *l)* come di seguito riportato «approva il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutti i regolamenti di propria competenza in esecuzione di specifiche disposizioni di legge»;

viene inserita la lettera *m)* come di seguito riportato «approva i regolamenti in esecuzione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità»;

viene inserita la lettera *n)* come di seguito riportato «approva i regolamenti di Ateneo in esecuzione delle disposizioni vigenti sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nonché quelli inerenti alla gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico amministrativo;».

All'art. 20:

al comma 3 viene soppressa la parola «Consiglio» e sostituita con la parola «Comitato»;

al comma 6 viene soppressa la frase «Oltre ai pareri obbligatori cui è tenuto dallo statuto, il consiglio studentesco può esprimere pareri sulle proposte concernenti le seguenti materie:» che viene sostituita dalla seguente «Il consiglio studentesco esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie» e vengono aggiunte le seguenti parole alla lettera *b)* «di previsione di Ateneo».

All'art. 25, il comma 2 viene sostituito dal seguente «Le facoltà dell'Università sono:

la facoltà di agraria;

la facoltà di economia "Giorgio Fuà";

la facoltà di ingegneria;

la facoltà di medicina e chirurgia;

la facoltà di scienze».

All'art. 26:

comma 2 alla lettera *b)* dopo la parola «Competenza» viene inserita la parola «i Consigli»;

comma 2 lettera *c)* dopo la parola «formulare» viene inserita la parola «proposte»;

comma 2 lettera *g)* dopo la parola «Regolamenti» le parole «delle strutture didattiche» vengono sostituite con le parole «dei corsi di studio».

All'art. 33, il comma 2 viene sostituito dal seguente «Il direttore di dipartimento è eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al dipartimento e dura in carica tre anni accademici.

In caso di indisponibilità dei professori di prima fascia, la carica di direttore del dipartimento può essere affidata ad un professore di seconda fascia, a tempo pieno.».

L'art. 35 - «Dipartimenti clinici» è sostituito dal seguente «Art. 35 - *Dipartimenti ad attività integrata* - 1. Presso l'azienda ospedaliera ove ha sede la prevalenza del triennio clinico della facoltà di medicina e chirurgia, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sono istituiti i dipartimenti ad attività integrata cui afferiscono unità operative a direzione universitaria.

2. I dipartimenti ad attività integrata sono individuati in sede di programmazione concordata tra l'Azienda ospedaliera e l'Università tenendo conto della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia e della programmazione aziendale.

3. La componente dei predetti dipartimenti assicura la coerenza tra attività assistenziale e settori scientifico disciplinari in cui si articola l'attività didattica e di ricerca.».

All'art. 47:

al comma 1 dopo la parola «Ateneo» vengono inserite le seguenti parole «e dei centri di gestione»;

al comma 2 le parole «Senato accademico» vengono sostituite dalle seguenti «Consiglio di amministrazione».

All'art. 49, comma 1 la denominazione «Università degli studi di Ancona» viene sostituita con «Università Politecnica delle Marche».

All'art. 52, comma 2, lettera *a)*, vengono soppresse le parole «affidamenti e supplenze a personale di ruolo nelle Università» che vengono sostituite dalle seguenti «l'affidamento di attività didattica aggiuntiva».

All'art. 53:

il comma 2 è sostituito dal seguente «Nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto, l'Università adotta i seguenti regolamenti di Ateneo:

a) regolamento generale di Ateneo;

b) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) regolamento didattico»;

il comma 3 è sostituito dal seguente «I regolamenti di Ateneo, di cui al comma precedente, dopo la fase di controllo prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione salvo che non sia diversamente disposto; sono altresì pubblicati nel bollettino ufficiale del M.I.U.R.»;

il comma 4 è sostituito dal seguente «Il regolamento generale di Ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione dell'Università, in particolare per quanto riguarda l'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche, fissa altresì le modalità di elezione degli organi centrali di governo nonché i criteri generali per l'elezione e il funzionamento degli altri organi. Esso è approvato dal senato accademico, a maggioranza dei componenti, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio studentesco.».

È stato inserito il comma 4-*bis* come di seguito riportato «Il regolamento didattico di ateneo contiene gli ordinamenti dei corsi di studio e delle scuole per le quali l'Università rilascia titoli accademici. È approvato dal senato accademico a maggioranza dei componenti, sentiti i consigli di facoltà e il consiglio studentesco.».

Il comma 5 è sostituito dal seguente «Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilità, nonché le procedure contrattuali, le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componente sentito il senato accademico, le facoltà ed i dipartimenti.».

Il comma 6 è sostituito dal seguente «L'Università in attuazione di specifiche disposizioni di legge, adotta i relativi regolamenti che vengono approvati secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle leggi di riferimento. Tali regolamenti sono approvati dal senato accademico e/o dal consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze e vengono emanati con decreto rettorale.».

È stato inserito il comma 6-*bis* come di seguito riportato «L'Università adotta altresì i regolamenti previsto dallo statuto e degli altri regolamenti di Ateneo, o in esecuzione degli stessi. Essi sono approvati dal senato accademico e/o dal consiglio di amministrazione ed emanati con decreto rettorale.».

È stato inserito il comma 6-*ter* come di seguito riportato «Le strutture primarie e le strutture derivate dell'Ateneo, adottano i regolamenti contenenti l'indicazione degli scopi, degli organi e delle regole di funzionamento, nel rispetto delle norme e dei principi del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo. I regolamenti delle strutture sono approvati dal senato accademico ed emanati con decreto rettorale. In presenza di disposizioni riguardanti la gestione amministrativo contabile della struttura, l'approvazione è subordinata al parere del consiglio di amministrazione.».

È stato inserito il comma 6-*quater* come di seguito riportato «Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai regolamenti didattici dei corsi di

studio, previsti dal regolamento didattico di Ateneo adottati dai consigli dei corsi di studio sentite le facoltà interessate.».

Il comma 7 è sostituito dal seguente «I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione, salvo che non sia diversamente stabilito. Le eventuali modifiche, ai regolamenti del presente articolo sono approvate con le medesime procedure previste per la loro adozione.».

All'art. 59:

al comma 1 vengono soppresse le parole «Alle seguenti cariche spetta l'indennità di funzione» che vengono sostituite con le parole «L'indennità di funzione spetta al rettore e alle seguenti cariche:

Pro rettore vicario;

Presidi di facoltà;

Direttori di dipartimento;

Presidente della delegazione azienda agraria didattico sperimentale;

Componenti del nucleo di valutazione;

Revisori dei conti.».

È stato inserito il comma 1 *bis* come di seguito riportato «L'indennità di funzione spettante al rettore viene fissata dal consiglio di amministrazione tenendo conto dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti per la retribuzione dell'incarico di direttore amministrativo.».

L'art. 60 viene sostituito dal seguente «1. Nel caso di invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca svolta utilizzando strutture e mezzi finanziari comunque forniti dall'Università, l'Università stessa disciplina attraverso apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, i conseguenti diritti e doveri nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in tema di invenzioni e brevetti.

2. Il medesimo regolamento disciplinerà i diritti e doveri conseguenti alle invenzioni che siano il risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.».

Art. 4.

Il presente decreto viene inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione.

Ancona, 27 novembre 2002

Il rettore: PACETTI

02A14328

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 novembre 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'Exequatur al sig. Canio Trione, console onorario della Repubblica di Lettonia in Bari.

02A14323

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 dicembre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0240
Yen giapponese	124,35
Corona danese	7,4253
Lira Sterlina	0,64030
Corona svedese	9,0900
Franco svizzero	1,4663
Corona islandese	84,57
Corona norvegese	7,3130
Lev bulgaro	1,9498
Lira cipriota	0,57297
Corona ceca	31,225
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	235,23
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,6074
Lira maltese	0,4160
Zloty polacco	3,9950
Leu romeno	34585
Tallero sloveno	230,0950
Corona slovacca	41,766
Lira turca	1634000
Dollaro australiano	1,8120
Dollaro canadese	1,5882
Dollaro di Hong Kong	7,9851
Dollaro neozelandese	1,9870
Dollaro di Singapore	1,7888
Won sudcoreano	1230,34
Rand sudafricano	9,2385

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A14550

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Selene a r.l.», in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia Selene a r.l con sede nel comune di Foggia costituita per rogito notaio Maria Teresa De Nittis in data 26 giugno 1962, repertorio. n. 12425, R.S./I. 2125, p.iva/cod. fisc. 94001780710 posizione n. 1034/100046, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, Viale G. Di Vittorio, n. 1, 71100 Foggia opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A14331

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Tiziana a r.l.», in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia Tiziana a r.l con sede nel comune di Foggia costituita per rogito notaio Maulucci Gaetano in data 30 ottobre 1969, repertorio. n. 75434, R.S./I. 2419, p.iva/cod. fisc. posizione n. 1096/110163, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, Viale G. Di Vittorio, n. 1, 71100 Foggia opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A14332

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Credit Suisse» Servizi Fiduciari S.r.l., in Milano

Con D.D. 3 dicembre 2002, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Credit Suisse Servizi Fiduciari S.r.l.», con sede legale in Milano (numero di iscrizione al registro delle imprese e C.F. 13086190157) è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

02A14329

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Teca Fiduciaria e di Revisione S.r.l.», in forma abbreviata «Teca FID S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 3 dicembre 2002, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Teca Fiduciaria e di Revisione S.r.l.», in forma abbreviata «Teca FID S.r.l.», con sede legale in Milano (numero di iscrizione al registro delle imprese e C.F. 13376020155) è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

02A14330

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di organismi

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 25 novembre 2002, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 25 novembre 2002 i seguenti organismi:

1) IVC - Istituto Verifiche e Certificazioni S.r.l. - Via Generale Messina 13 - 74100 Taranto è abilitato per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

2) En Measure S.r.l. - Via Cernaia 4 - Milano è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

3) TUV-Italia - Via Bettola 32 - Cinisello Balsamo (Milano), è abilitato per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

4) M&S Misure e Servizi S.a.s. - Via Po 12 - Chivasso (Torino), è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

5) SIC S.r.l. - Via L. Guercio 353 - Salerno, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

6) VERimpianti S.a.s. - Via di Casal Bruciato 49 - Roma, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

7) ICIM S.p.a. - Piazza Diaz 2 - Milano, è abilitata per gli impianti:

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

8) Servizi Isacchi S.r.l. - Via A. Bono Cairoli 44/C - Milano, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 25 novembre 2002, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 25 novembre 2002 i seguenti organismi:

1) ISPEL Sas - viale Mazzini, 119 - Roma - è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

2) Tecnologia impresa S.r.l - via Don Minzoni, 15 - Cabiate (Como) è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

3) Ener.co.ve.co S.r.l - via Pungilupo, 29 - Pisa - è abilitato per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

4) SVI - Società di Verifica Impianti S.r.l. - via Rodi, 15 - Brescia è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

5) ICO-ILLIT - via A. Manzoni, 116 - Foggia - è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

6) SEB - Servizi elettrici Branchi S.r.l. - via Milano, 63 - Castelnuovo del Garda (Verona) è abilitata per gli impianti:

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

7) IMQ S.p.a. - via Quintiliano, 43 — Milano è abilitata per gli impianti:

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

8) OVERTEC - via Federico Tozzi, 13 - Roma è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

02A14321-02A14325

MINISTERO DELLA SALUTE

Avviso concernente il comunicato di rettifica relativo alla circolare 4 luglio 2002, n. 2/2002 del Ministero della salute recante: «Circolare esplicativa del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, recante regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali».

Nella parte del comunicato di rettifica relativo alla circolare n. 2/2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 18 ottobre 2002 al quinto rigo dall'alto, nel secondo periodo compreso tra parentesi (antibiotici, fattori di crescita, vitamina D, antiossidanti) leggasi (antibiotici, coccidiostatici, fattori di crescita, vitamina D, antiossidanti).

02A14263

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Mepivamol».

Estratto decreto n. 561 del 25 novembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MEPIVAMOL, anche nelle forme e confezioni: «"10 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml, "10 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000" 10 fiale 5 ml, "20 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 m», "20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000" 10 fiale 5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate».

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei f.lli Alitti società di esercizio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in frazione Granatieri-Scandicci - Firenze, Strada Statale 67 - 50018 Tosco Romagnola, Italia - codice fiscale 01286700487.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml - A.I.C. n. 029537053 (in base 10) 0W5DSX (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: L. Molteni & C. dei f.lli Alitti società di esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci-Firenze (Italia), Strada Statale 67, Granatieri (preparazione-infialamento-sterilizzazione-astucciamento); L. Molteni & C. dei f.lli Alitti Società di esercizio S.p.a. stabi-

limento sito in Scandicci-Firenze (Italia), Strada Statale 67, Granatieri (confezionamento); Pharminvest S.p.a. stabilimento sito in Milano (Italia), via Noto n. 7 (preparazione-infialamento-sterilizzazione).

Composizione: 1 fiala 5 ml:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 50 mg;

eccipienti: sodio cloruro 35 mg; acqua P.P.I. quanto basta a 5 ml;

confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 10 fiale 5 ml - A.I.C. n. 029537065 (in base 10) 0W5DT9 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: L. Molteni & C. dei f.lli Alitti società di esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci-Firenze (Italia), Strada Statale 67 Granatieri (preparazione-infialamento-sterilizzazione-astucciamento); L. Molteni & C. dei f.lli Alitti società di esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci-Firenze (Italia), Strada Statale 67, Granatieri (confezionamento); Pharminvest S.p.a. stabilimento sito in Milano (Italia), via Noto n. 7 (preparazione-infialamento-sterilizzazione).

Composizione: 1 fiala 5 ml:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 50 mg; l-adrenalina bitartrato 45,4794 mmg (pari a l-adrenalina 25 mmg).

eccipienti: sodio cloruro 30 mg; acqua P.P.I. quanto basta a 5 ml; sodio metabisolfito 2,5 mg;

confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml - A.I.C. n. 029537077 (in base 10) 0W5DTP (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: L. Molteni & C. dei f.lli Alitti società di esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci-Firenze (Italia), Strada Statale 67, Granatieri (preparazione-infialamento-sterilizzazione-astucciamento); L. Molteni & C. dei f.lli Alitti società di esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci-Firenze (Italia), Strada Statale 67, Granatieri (confezionamento); Pharminvest S.p.a. stabilimento sito in Milano (Italia), via Noto n. 7 (preparazione-infialamento-sterilizzazione).

Composizione: 1 fiala 5 ml:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 100 mg;

eccipienti: sodio cloruro 25 mg; acqua P.P.I. quanto basta a 5 ml;

confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 10 fiale 5 ml - A.I.C. n. 029537089 (in base 10) 0W5DU1 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: L. Molteni & C. dei f.lli Alitti società di esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci-Firenze (Italia), Strada Statale 67, Granatieri (preparazione-infialamento-sterilizzazione-astucciamento); L. Molteni & C. dei f.lli Alitti società di esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci-Firenze (Italia), Strada Statale 67, Granatieri (confezionamento); Pharminvest S.p.a. stabilimento sito in Milano (Italia), via Noto n. 7 (preparazione-infialamento-sterilizzazione).

Composizione: 1 fiala 5 ml:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 100 mg; l-adrenalina bitartrato 45,4794 mmg (pari a l-adrenalina 25 mmg);

eccipienti: sodio cloruro 20 mg; acqua P.P.I. quanto basta a 5 ml; sodio metabisolfito 2,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: mepivamol è indicato in tutti gli interventi che riguardano:

chirurgia generale (piccola chirurgia);

ostetricia e ginecologia;

urologia;

oculistica (blocco retrobulbare, ecc.);

dermatologia (asportazione verruche, cisti, dermoidi, ecc.);

otorinolaringoiatria (tonsillectomia, rinoplastica, interventi sull'orecchio medio, ecc.);

ortopedia (riduzione fratture e lussazioni, ecc.);

medicina generale (causalgie, nevralgie, ecc.);

medicina sportiva (strappi muscolari, meniscopatie, ecc.).

Mepivamol con adrenalina è indicato quando si desideri prolungare la durata dell'anestesia regionale o quando è necessario operare in una zona assolutamente ischemica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14310

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamarine»

Estratto decreto n. 562 del 25 novembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TAMARINE, anche nella forma e confezione: «8 g + 0,39 g marmellata» 1 vasetto in PE da 260 g alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Serono S.p.a. - con sede legale e domicilio fiscale in Roma - via Casilina, n. 125 - c.a.p. 00176 - codice fiscale 00399800580.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «8 g + 0,39 g marmellata» 1 vasetto in PE da 260 g.

A.I.C. n. 021528169 (in base 10), 0NJZM9 (in base 32).

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

Forma farmaceutica: marmellata.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Santa N. Balanos S.A. stabilimento sito in Acharnai Attikis, Atene (Grecia), 145, Dimokratias Avenue (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 100 grammi:

principio attivo: cassia angustifolia 8 g; cassia fistula 0,39 g;

eccipienti: tamarindus indica 0,39 g; coriandrum sativum 0,18 g; glycyrriza glabra 0,08 g; paraossi benzoato di metile sodico 0,1 g; potassio sorbato 0,03 g; frutta, zucchero, acqua quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: stitichezza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14312

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Unoprost»

Estratto decreto NCR n. 563 del 25 novembre 2002

Specialità medicinale: UNOPROST nella forma e confezione: «10 mg compresse» 14 compresse (nuova confezione di specilità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società Laboratori Guidotti p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa - La Vettola, via Livornese n. 897, codice fiscale 00678100504;

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuate da: Società Abbott p.a. nello stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km. 52;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 028652081 (in base 10) 0VBDKK (in base 32);

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato 2H20 mg 11,87 (pari a terazosina base mg 10);

eccipienti: lattosio, E-132, amido di mais, talco, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: disturbi funzionali della prima fase dell'ipertrofia prostatica benigna.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14347

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Teraprost»

Estratto decreto NCR n. 565 del 25 novembre 2002

Specialità medicinale: TERAPROST, nella forma e confezione: «10 mg compresse» 14 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Malesci Istituto Farmacobiologico p.a., con sede legale e dcomicilio fiscale in Bagno a Ripoli (Firenze), via Lungo l'Ema n. 7, codice fiscale n. 00408570489.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuate da: società Abbott p.a. nello stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina Km 52.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «10 mg compresse» 14 compresse.

A.I.C. n. 028651053 (in base 10) 0VBCKF (in base 32).

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato 2H2O mg 11,87 (pari a terazosina base mg 10);

eccipienti: lattosio, E-132, amido di mais, talco, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: disturbi funzionali della prima fase dell'ipertrofia prostatica benigna.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14313

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Folanemin»

Estratto decreto NCR n. 566 del 25 novembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FOLANEMIN, anche nelle forme e confezioni: «4 mg compresse» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via L. Mancinelli, 11, cap 20131 - Italia, codice fiscale 00750320152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «4 mg compresse» 30 compresse.

A.I.C. n. 034815050 (in base 10) 116H2B (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Montefarmaco S.p.a., stabilimento sito in Pero (Milano).

Le operazioni terminali di controllo possono essere effettuate anche da: Schering S.p.a., stabilimento sito in Segrate (Milano).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: calcio levofolinato pentaidrato 5,083 mg (pari a acido levo-folinico mg 4);

eccipienti: amido di mais 23,5 mg; calcio fosfato dibasico 92 mg; magnesio stearato 1,1 mg; gomma arabica 1,1 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Folanemin» trova indicazione in tutte le forme anemiche da carenza di folati dovute ad aumentata richiesta, ridotta utilizzazione o insufficiente apporto dietetico di folati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14311

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Suprane»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 648 del 4 novembre 2002

Medicinale: SUPRANE.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Tiziano, 25 - cap 00196 Italia, codice fiscale 00492340583.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 029288014 - «gas per inalazione» 1 flacone 240 ml.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, come di seguito indicata: da «gas per inalazione» 1 flacone 240 ml a «liquido per inalazione» 1 falcone da 240 ml.

I lotti già prodotti potranno essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14346

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clarisco»

Estratto decreto n. 557 del 19 novembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Schwarz Pharma S.p.a, con sede in via Gadames s.n.c., Milano, con codice fiscale 07254500155, è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi n. 8, Valle Salimbene - Pavia, con codice fiscale n. 01423300183.

Medicinale CLARISCO.

Confezione:

A.I.C. n. 012627055 - crema g 40;

A.I.C. n. 012627079 - 10 fiale 2500 UI;

A.I.C. n. 012627081 - forte 10 fiale 5000 UI;

A.I.C. n. 012627093 - «12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 0,5 ml;

A.I.C. n. 012627105 - «5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 0,2 ml;

A.I.C. n. 012627117 - «25000 UI/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 1 ml, Produzione, controllo e confezionamento: fermo restando le autorizzazioni alla produzione, concesse al medicinale sopra indicato, nelle presentazioni:

A.I.C. n. 012627079 - 10 fiale 2500 UI;

A.I.C. n. 012627081 - forte 10 fiale 5000 UI;

A.I.C. n. 012627093 - «12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 0,5 ml;

A.I.C. n. 012627105 - «5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 0,2 ml;

A.I.C. n. 012627117 - «25000 UI/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 1 ml.

Presso l'officina Gelfipharma International S.r.l., sita in via S. Emilia n. 99, S. Grato (Lodi), è autorizzata la modifica della produzione completa ed il rilascio dei lotti, per la sola confezione crema g 40 (A.I.C. n. 012627055) da Montefarmaco S.p.a. a Teofarma S.r.l., sita in viale Certosa n. 8/A - Pavia.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da 012627055 - crema g 40 a «30.000 UV100 G crema» tubo 40 g;

da 012627079 - 10 fiale 2500 UI a «2.500 UI/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml;

da 012627081 - forte 10 fiale 5000 UI a «5.000 UI/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14304

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Flamezin».

Estratto decreto n. 559 del 25 novembre 2002

L'autorizzazione all'immissione in commercio del mecinale FLAMEZIN nelle forme e confezioni:

«400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 034336014;

«800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 034336026;

«2 g/50 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose 50 ml - A.I.C. n. 034336038;

«4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose 100 ml - A.I.C. n. 034336040;

«500 mg supposte» 20 supposte - A.I.C. n. 034336053

rilasciata alla società Abbott S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 52, Campoverde (Aprilia) - Latina, codice fiscale 00076670595, viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove confezioni del medicinale «Quota» con l'attribuzione di nuovi codici A.I.C., fermo restando classificazione e prezzo:

«400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 034556047;

«800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 034556050;

«2 g/50 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose 50 ml - A.I.C. n. 034556062;

«4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose 100 ml - A.I.C. n. 034556074;

«500 mg supposte» 20 supposte - A.I.C. n. 034556086.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da «400 mg capsule uso orale» 50 capsule a «400 mg capsule rigide» 50 capsule - A.I.C. n. 034556011;

da «2 g/60 ml gel rettale» contenitori monodose + erogatore a «2 g gel rettale rettale» 7 contenitori monodose sottopressione con erogatore da 60 ml - A.I.C. n. 034556023;

da «4 g/60 ml gel rettale» 7 contenitori monodose + erogatore a «4 g gel rettale rettale» 7 contenitori monodose sottopressione con erogatore da 60 ml - A.I.C. n. 034556035.

I lotti del medicinale Flamezin (A.I.C. n. 034336014-026-038-040-053) prodotti anteriormente al presente decreto non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centoottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14309

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiocolchicoside Inverni della Beffa».

Estratto decreto n. 567 del 25 novembre 2002

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TIOCOLCHICOSIDE INVERNI DELLA BEFFA nella forma e confezione: «0,25% schiuma cutanea» 1 contenitore sottopressione da 30 ml - A.I.C. n. 035016029 rilasciata alla società Inverni Della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Passarella n. 2, Milano, codice fiscale n. 02301090169, viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di una nuova forma farmaceutica del medicinale «Muscoril» con attribuzione del nuovo codice

A.I.C. e nuova denominazione di confezione, fermo restando classificazione e prezzo:

A.I.C. n. 015896069 - «250 mg/100 ml schiuma cutanea» contenitore sotto pressione da 30 ml (base 32 0SU07Y).

Sono, altresì, adeguate le denominazioni delle confezioni, già autorizzate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 015896032 - da pomata 30 g 0,25% a «250 mg/100 g unguento» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 015896044 - da crema 30 g 0,25% a «250 mg/100 g crema» tubo da 30 g.

I lotti del medicinale Tiocolchicoside Inverni Della Beffa (A.I.C. n. 035016029) prodotti anteriormente al presente decreto non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14305

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tiocolchicoside» della ditta Doc Generici S.r.l.

Nella parte del comunicato: «Estratto decreto n. 426 del 9 settembre 2002», relativo al medicinale TIOCOLCHICOSIDE della ditta Doc Generici S.r.l., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002 alla pag. 44, nel paragrafo delle confezioni autorizzate, nn. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, ove è indicato: «Confezione: "2mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare", 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034895019 (in base 10) 118X5C (in base 32)», si intende scritto: «Confezione: "2 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034895019/G (in base 10) 118X5C (in base 32».

02A14308

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario prefabbricato «Amprolium 10% liquido Chemifarma S.p.a.» (ex integratore medicato Amprol 100).

Nella parte del comunicato: «Decreto n. 197 del 27 settembre 2002» relativo al medicinale veterinario prefabbricato «AMPROLIUM 10% LIQUIDO CHEMIFARMA S.p.a.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 dell'8 novembre 2002, pagina 24, riga 10, ove è indicata la confezione «Bottiglia da 1000 g A.I.C. n. 102522021 e tanica da 5 litri A.I.C. n. 102522019» si intende: «Bottiglia DA 1000 g A.I.C. n. 102525021 e tanica da 5 litri A.I.C. n. 102525019».

02A14412

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651297/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 2 1 9 *

€ 0,77